

**RIORDINO DEI RUOLI**  
**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE**  
**-2019-**

<b>SEZIONE</b>	<b>CONTENUTO</b>
<b>1</b>	NOTA INFORMATIVA DI PRESENTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL' <b>ARMA DEI CARABINIERI</b>
<b>2</b>	<b>TESTO COMMENTATO DEL PROVVEDIMENTO DELL'ARMA</b>
<b>3</b>	DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2019, N. 172: DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, RECANTE «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE <b>FORZE DI POLIZIA</b> , AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE», PUBBLICATO IN G.U. -SERIE GENERALE- N. 29 DEL 5-2-2020, SUPPL. ORDINARIO N. 8.
<b>4</b>	DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2019, N. 173: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE <b>FORZE ARMATE</b> , AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA A), 3, 4 E 5, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132.", PUBBLICATO IN G.U. -SERIE GENERALE- N. 29 DEL 5-2-2020, SUPPL. ORDINARIO N. 8.
<b>5</b>	<b>TABELLE DEL D.LGS. N. 172 DEL 2019</b>

# SEZIONE 1

NOTA INFORMATIVA DI PRESENTAZIONE DEL  
PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'ARMA DEI  
CARABINIERI

## NOTA INFORMATIVA

### Disposizioni integrative e correttive del riordino dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate

La Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 - Supplemento Ordinario n. 8 ha pubblicato i decreti legislativi 27 dicembre 2019, n. 172 e n. 173 recanti disposizioni integrative e correttive del riordino dei ruoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate (d.lgs. 95 e 94 del 2017), la cui entrata in vigore decorre dal 20 febbraio 2020.

Entro i limiti delle risorse complessivamente disponibili per l'intero Comparto (179,5 M€ a regime), i provvedimenti realizzano numerosi interventi - predisposti dall'Arma in stretta intesa con le altre Amministrazioni e con il contributo propositivo offerto dalla Rappresentanza militare - finalizzati a conseguire più elevati livelli di efficienza e di razionalizzazione degli assetti ordinamentali, attraverso la correlata qualificazione professionale del personale, con i conseguenti adeguamenti economici.

In particolare, gli interventi di principale interesse del personale dell'Arma riguardano:

a. per i ruoli *Appuntati e Carabinieri*:

- la riduzione di 3 anni (da 8 a 5) della permanenza nel grado di Appuntato Scelto per l'attribuzione della qualifica speciale, con la conseguente armonizzazione del complessivo percorso di carriera (ridotto da 22 a 19 anni);
- l'aumento dell'importo dell'assegno funzionale per il personale dei ruoli di base con 17 anni di servizio, per ridurre il differenziale rispetto ai Sovrintendenti e agli Ispettori;
- concorsi straordinari per l'accesso al ruolo superiore dal 2020 al 2024, mediante l'incremento soprannumerario transitorio di 3.500 unità complessive nel ruolo sovrintendenti, da riassorbire nella consistenza organica del ruolo entro il 2030;
- l'allineamento, anche ai fini della ferma volontaria, della decorrenza giuridica della data di arruolamento degli allievi carabinieri, in caso di corso articolato in più cicli;
- l'incremento della dotazione organica dei ruoli iniziali di 1.740 unità;

b. per i ruoli *Sovrintendenti*:

- la riduzione di 1 anno (da 5 a 4) della permanenza nel grado di Vice Brigadiere, per la promozione a Brigadiere, e di 2 anni (da 8 a 6) nel grado di Brigadiere Capo, per l'attribuzione della qualifica speciale;
- l'armonizzazione del complessivo percorso di carriera (ridotto da 18 a 15 anni), con anticipazioni nel raggiungimento di gradi/qualifica successivi, per il personale che non beneficia direttamente delle suindicate misure di riduzione;
- l'introduzione di una nuova procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso al ruolo Ispettori riservata ai Vice Brigadieri e ai Brigadieri, mantenendo la procedura per soli titoli in favore dei Brigadieri Capo/Q.S.;

- l’istituzione di un ruolo straordinario a esaurimento degli Ispettori costituito da 600 unità tratte per il 2020 e il 2021 dai Brigadieri Capo Qualifica Speciale tra i 55 e i 59 anni di età;
  - la corresponsione di assegni *una tantum* per i Brigadieri Capo promossi in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> valutazione nel previgente sistema di avanzamento (cd. a scelta “per terzi”) e per i Brigadieri Capo con 4 e 10 anni di anzianità maturati *ante* riordino;
  - la corresponsione di un assegno personale in favore dei Vice Brigadieri nominati tra il 1° gennaio 2013 e il 30 settembre 2017, che non hanno potuto beneficiare del più favorevole re-inquadramento economico garantito, con il riordino, al grado apicale del ruolo di base;
- c. per i ruoli *Ispettori*:
- la riduzione della permanenza minima nei gradi intermedi di Maresciallo Ordinario (da 7 a 6 anni) e Maresciallo Capo (da 8 a 7 anni), estesa anche al ruolo dei musicisti;
  - l’armonizzazione del complessivo percorso di carriera (ridotto da 29 a 27 anni), con anticipazioni nel raggiungimento di gradi/qualifica successivi, per il personale che non beneficia direttamente delle suindicate misure di riduzione;
  - la riduzione di 1 anno (da 8 a 7) della permanenza nel grado di Maresciallo Maggiore, per tutti gli ex Marescialli Aiutanti con meno di 8 anni di anzianità *ante* riordino (cd. “raggiunti”);
  - l’avanzamento straordinario a Luogotenente, per consentire a tutti i cd. “raggiunti” di recuperare il grado apicale entro il 2020;
  - l’avanzamento straordinario a Luogotenente nel 2021 per tutti gli ex Marescialli Capo con più di 8 anni di anzianità *ante* riordino, per compensare la rilevante “stagnazione” nel grado patita fino al 2017;
- d. per i ruoli *Ufficiali*:
- l’estensione al personale dirigente degli istituti contrattuali di carattere non economico, relativi al triennio 2016-2018 (es.: permessi brevi per visite specialistiche, congedo parentale esteso ai primi 6 anni del figlio, estensione a 18 mesi del termine di fruizione della licenza, elevazione dell’importo corrisposto quale anticipo delle spese legali);
  - la rimodulazione organica, con un limitato incremento di posizioni a partire dal grado di Colonnello a invarianza complessiva del volume della dirigenza, finalizzato anche alla valorizzazione dei livelli di comando in ambito territoriale;
  - la fissazione al 1° gennaio della promozione, in caso di avanzamento “a scelta”;
  - la possibilità di transito nei ruoli civili anche per il personale cd. “dirigenzializzato” (Maggiore/Tenente Colonnello) giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato;
  - l’allineamento della misura del compenso per lavoro straordinario in favore del personale con più di 13 anni dalla nomina a Ufficiale, maturati dopo il 1° gennaio 2018, nonché l’introduzione di ulteriori misure di salvaguardia del trattamento

economico fondamentale degli ufficiali nel grado di Capitano che maturano 13/15 anni di “spallina”, fino alla promozione a Maggiore;

e. per tutti i ruoli, a fattor comune:

- la corresponsione di assegni *una tantum* per il personale delle qualifiche apicali che non beneficia di riduzioni di permanenze, né delle relative anticipazioni;
- il rifinanziamento della misura di defiscalizzazione già prevista dal riordino in favore del personale con reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 €;
- l’incremento, dal 2023, del *fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali* del personale cd. “contrattualizzato” e, dal 2025, del fondo compensativo destinato al personale cd. “*dirigenzializzato*” (di cui all’art.45, co.11 del d.lgs. n. 95 del 2017);
- l’estensione degli assegni *una tantum* del riordino del 2017 al personale che ha maturato i relativi requisiti tra il 2 gennaio e il 30 settembre 2017;
- il pagamento della quota di iscrizione all’albo professionale, qualora obbligatoria, per il personale che svolge specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo dell’Amministrazione;
- la possibilità di cessione a titolo gratuito dei cani riformati ai conduttori, con assistenza veterinaria a carico dell’Amministrazione (fino a 1.200€ annui);
- la promozione ad anzianità (ovvero l’attribuzione della qualifica/carica speciale) al personale inserito in aliquota di avanzamento, ma deceduto o collocato in congedo nel corso delle procedure valutative;
- la promozione a titolo onorifico, a domanda, per il personale che, prima del 2015, non ha potuto beneficiare di alcun tipo di promozione all’atto del congedo;
- dal 1° gennaio 2021, l’allineamento a domanda dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo per il personale dei ruoli forestali iniziali;
- gli interventi a tutela delle donne in stato di gravidanza nella partecipazione ai concorsi pubblici e interni, anche oltre i limiti di età;
- la possibilità di convertire in aspettativa i giorni di assenza indebitamente fruiti, ove non sia possibile o non si intenda tramutarli in licenza ordinaria;
- la formazione in proprio dei periti selettori dell’Arma, ferma restando la certificazione a cura del Ministero della difesa;
- la possibilità di cancellare la sanzione disciplinare della “riduzione dello stipendio” già irrogata al personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma;
- l’introduzione, nei procedimenti disciplinari di stato, della facoltà di farsi assistere anche da un avvocato del libero foro;
- l’introduzione dei tatuaggi come causa di esclusione dai concorsi, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione militare;
- la sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il personale giudicato temporaneamente non idoneo al servizio per infermità neuropsichiche.

## SEZIONE 2

TESTO COMMENTATO DEL PROVVEDIMENTO  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

## STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2019, N. 172

“DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, RECANTE: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE».”

### CAPO II

#### Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

#### Sezione I

##### *Disposizioni generali e comuni*

##### Art. 97 COM

##### *Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari*

1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
- ~~3. La bandiera concessa all'Arma dei carabinieri, è custodita nell'Ufficio del Comandante generale.~~
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.

VENGONO UNIFORMATE LE NORME IN VIGORE CIRCA LA COLLOCAZIONE DELLA BANDIERA, ESCLUDENDO L’OBBLIGO ESPRESSO DI CUSTODIRLA NELL’UFFICIO DEL COMANDANTE GENERALE, ATTUALMENTE VIGENTE SOLO PER L’ARMA DEI CARABINIERI.

##### Art. 179-bis COM

##### *Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza*

1. La sospensione dall’impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all’atto della riassunzione in servizio.

---

#### LEGENDA:

**carattere** - testo aggiunto

~~carattere~~ - testo soppresso

**2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologie o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.**

VIENE ESPLICITATO CHE LA TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE QUALIFICHE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA CONSEGUE:

- ALLA SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO DEL MILITARE CHE, ESONERATO TEMPORANEAMENTE DAL SERVIZIO, VEDE CONSEGUENTEMENTE AFFIEVOLITO IL PROPRIO RAPPORTO D'IMPIEGO, EVITANDO COSÌ DUBBI INTERPRETATIVI, IN ANALOGIA CON QUANTO GIÀ PREVISTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO;
- AL PROVVEDIMENTO MEDICO-LEGALE DI TEMPORANEA INIDONEITÀ AL SERVIZIO PER PATOLOGIA O INFERMITÀ DI CARATTERE NEURO-PSICHICO, CON L'ESPRESSA PREVISIONE DI RIPRISTINO DI TALI QUALIFICHE ALL'ATTO DELLA RIACQUISIZIONE DELL'IDONEITÀ AL SERVIZIO.

Art. 641 COM

*Accertamento dell'idoneità attitudinale*

1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso.

**1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo, l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.**

È CONSENTITA LA FORMAZIONE DEI PERITI SELETTORI DA PARTE DEL COMANDO GENERALE, LASCIANDO LA RELATIVA CERTIFICAZIONE IN CAPO AL MINISTERO DELLA DIFESA.

Art. 645-bis COM

*Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri*

1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

2. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del

**regolamento, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.**

VIENE CORRETTAMENTE RICOLLOCATA, NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI GENERALI INERENTI AL RECLUTAMENTO, LA FACOLTÀ DI ARTICOLARE I CORSI DI FORMAZIONE IN PIÙ CICLI, GIÀ PREVISTA IN CASO DI ESIGENZE ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE CHE NON CONSENTONO DI OSPITARE TUTTI I VINCITORI DELLO STESSO CONCORSO PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE.

IN TALI CASI, È ALTRESÌ ALLINEATA LA DECORRENZA GIURIDICA DELLA DATA DI ARRUOLAMENTO DEGLI ALLIEVI CARABINIERI, NON ANCORA MUNITI DI GRADO.

#### Art. 949 COM

##### *Non ammissione nel servizio permanente*

1. L'ufficiale diretto da cui dipende il militare, se ritiene che il medesimo non è meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra, per via gerarchica, motivata proposta di proscioglimento al Comandante generale, che decide, sentito il parere della ~~commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati~~ **commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa**, se l'interessato è carabiniere in ferma.
- 1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.**
2. I militari che non sono ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria.

VIENE SUPERATA L'ATTUALE COMPLESSA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE, NOMINA ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI MEMBRI INTEGRATIVI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E AVANZAMENTO, PREVEDENDO CHE, A TAL FINE, POSSA PROVVEDERE IL RELATIVO PRESIDENTE, SCEGLIENDO, SECONDO IL CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ ASSOLUTA E RELATIVA, TRA GLI APPUNTATI SCELTI GIÀ SELEZIONATI E NOMINATI QUALI MEMBRI SUPPLENTI.

È ALTRESÌ PREVISTO CHE LA PROPOSTA DI PROSCIoglimento POSSA ESSERE AVANZATA ANCHE DAGLI ALTRI SUPERIORI GERARCHICI FINO AL COMANDANTE DI CORPO, EVITANDO LA PARALISI DELLA PROCEDURA IN CASO DI INERZIA DA PARTE DEL DIRETTO SUPERIORE.

#### Art. 950 COM

##### *Prolungamento della ferma*

1. Il militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità ~~fisica~~ **psico-fisica** al servizio incondizionato, **congedo obbligatorio per maternità** o perché imputato in un procedimento penale per delitto non

colposo o sottoposto a procedimento disciplinare **di stato**, anche se sospeso dal servizio, può ottenere, a domanda, di continuare a permanere in ferma volontaria. **Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.**

2. La durata complessiva del prolungamento della ferma:
  - a) per il militare temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, non può essere superiore al periodo massimo previsto per l'aspettativa;
  - a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  - b) per il militare ~~sottoposto a procedimento penale o disciplinare~~ imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, non può protrarsi oltre la data in cui è definito il procedimento stesso.
3. Il militare che ha riacquisito l'idoneità **fisica psico-fisica** incondizionata e quello nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare **di stato** si è concluso favorevolmente possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della ferma volontaria precedentemente contratta. **In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.**
- 3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.**
4. La domanda di cui al comma 3 deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del giudizio di idoneità fisica o della notificazione dell'esito del procedimento penale o disciplinare.
5. Il militare che, allo scadere del periodo massimo di cui al comma 2, lettera a), non ha riacquisito l'idoneità fisica incondizionata o che è riconosciuto temporaneamente non idoneo, è collocato in congedo con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di comunicazione del relativo giudizio.

IN TEMA DI PROLUNGAMENTO DELLA FERMA SONO CHIARITI ALCUNI ASPETTI OGGETTO DI CONTENZIOSO E/O DI NON UNIVOCA APPLICAZIONE CIRCA LA NON AMMISSIBILITÀ AL SERVIZIO PERMANENTE IN CASO DI TEMPORANEA INIDONEITÀ PSICO-FISICA, CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ E SOTTOPOSIZIONE A PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO. È ALTRESÌ PREVISTO CHE, IN CASO DI IMPUTAZIONE PER DELITTO NON COLPOSO:

- IL PROLUNGAMENTO DELLA FERMA DEBBA ESSERE COMUNQUE AUTORIZZATO DAL COMANDANTE GENERALE, SE DELEGATO AI COMANDANTI DI CORPO;
- LA CONCESSIONE DI TALE BENEFICIO NON POSSA CONDIZIONARE LE VALUTAZIONI SULLA SUCCESSIVA ISTANZA DI AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE, NÉ PRECLUDERE LA POSSIBILITÀ DI DISPORRE IL PROSCIoglimento;

- LA DOMANDA DI AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE PUÒ ESSERE PRESENTATA ALL'ESITO DELLA VICENDA PENALE, SOLTANTO DOPO LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DISCIPLINARE.

Art. 1051 COM

*Impedimenti, sospensione ed esclusione*

1. Non può essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
2. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare:
  - a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
  - b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
  - c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
  - d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
- 2-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.**
3. Se eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi.
4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, è sospesa la valutazione o, se il quadro è stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione.
5. Al militare è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione.
8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo a un altro

È IMPEDITA LA VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO DEL PERSONALE IMPUTATO, LA CUI FERMA SIA STATA PROLUNGATA NELL'ATTESA DI POTERNE VALUTARE PRIMA L'AMMISSIONE IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 1072-bis COM

*Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri*

1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianità nel grado è determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, in misura non superiore a:
  - a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina, e dei naviganti dell'Arma aeronautica ~~e dell'Arma dei carabinieri;~~  
**a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;**
  - b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare;
  - c) due per i ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito, del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico;
  - d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unità, il decreto di cui al comma 1 può essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.

È INCREMENTATA LA QUOTA MASSIMA DI PROMOZIONI PER I TENENTI COLONNELLI PIÙ ANZIANI, FERMO RESTANDO IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROMOZIONI ANNUALMENTE PREVISTE.

Art. 1084-bis COM

*Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio*

- ~~1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), se l'infermità risulta dipendente da causa di servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non producono effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.~~
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:
  - a) raggiungimento del limite di età;
  - b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
  - c) infermità;
  - d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis).
- ~~2. La promozione di cui al comma 1 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e~~

~~gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.~~

2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.
- 2-bis. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.
3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.
4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.
5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.

VIENE ESTESA LA POSSIBILITÀ DI CONSEGUIRE LA PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO:

- IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INFERMITÀ NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO;
- AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA CARICA O QUALIFICA SPECIALE;
- ANCHE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CHE, ALL'ATTO DEL CONGEDO PRIMA DEL 2015, NON HA AVUTO POTUTO BENEFICIARNE IN ALCUN MODO.

## **Sezione II** ***Ruoli degli ufficiali***

Art. 737 COM

*Corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico*

1. I tenenti del ruolo tecnico sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a ~~due anni~~ **un anno**, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.

È RIDOTTA LA DURATA MINIMA DEL CORSO FORMATIVO PER UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO E DEL CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DEL RUOLO FORESTALE, AL FINE DI NON PRECLUDERE, IN FUTURO, L'EVENTUALE RICALIBRAZIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ADDESTRATIVE.

Art. 737-bis COM  
*Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale*

1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a ~~due anni~~ **un anno**, al termine del quale è determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.

VEDASI NOTA PRECEDENTE

**Sezione III**  
**Ruoli degli ispettori**

Art. 679 COM  
*Modalità di reclutamento dei marescialli e degli ispettori*

1. Il reclutamento nei ruoli marescialli, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
    - a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
    - b) per il 30 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e agli appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente.
  2. Gli articoli successivi stabiliscono eventuali requisiti speciali per la partecipazione ai predetti concorsi e le ulteriori quote di ripartizione dei posti messi a concorso.
- 2-bis.* Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:
- a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;
  - b) per il 20 per cento dei posti mediante ~~concorso interno~~ **concorsi interni**, ~~riservato~~ **riservati**:
    - 1) **nel limite massimo del 60 per cento** agli appartenenti al ruolo sovrintendenti **in servizio permanente che ricoprono il grado apicale**;
    - 2) **nel limite minimo del 40 per cento** agli appartenenti al ruolo sovrintendenti **in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere**;
  - c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri **in servizio permanente**.
- 2-ter.* **La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.**

NEI CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI ISPETTORI:

- È INTRODOTTA UNA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE PER TITOLI ED ESAMI RISERVATA AI VICE BRIGADIERI E AI BRIGADIERI, CUI È DESTINATO ALMENO IL 40% DEI POSTI COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI PER TALE RUOLO, VALORIZZANDO MAGGIORMENTE IL PERSONALE PIÙ GIOVANE E MERITEVOLE;
- È MANTENUTO IL CONCORSO PER TITOLI A BENEFICIO DEI SOLI BRIGADIERI CAPO E BRIGADIERI CAPO QUALIFICA SPECIALE, CUI RIMANE, NEL MASSIMO, IL 60% DEI POSTI;
- VIENE PRECISATO CHE IL TRANSITO NEL RUOLO ISPETTORI È CONSENTITO AL SOLO PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE, IN ANALOGIA CON QUANTO GIÀ PREVISTO PER L'ACCESSO AL

RUOLO SOVRINTENDENTI E PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO STRAORDINARIO AD ESAURIMENTO DEGLI UFFICIALI.

Art. 683 COM

*Alimentazione del ruolo degli ispettori*

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.
2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento ~~di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei~~ del corso di cui all'articolo 685.
3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, ~~lettere lettera b) e c)~~, sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso. **I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.**
- 3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.**
4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
  - a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;
  - b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, ~~comma 1, lettera e~~ **comma 2, lettera d)**;
  - c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;
  - d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;
  - e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;
  - f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.

*...omissis...*

NEI CONCORSI INTERNI PER L'ACCESSO AL RUOLO ISPETTORI:

- È CHIARITO CHE LA DURATA MINIMA DEL CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE SI RIFERISCE AL PERIODO MINIMO DI FORMAZIONE CHE CIASCUN ALLIEVO MARESCIALLO DOVRÀ FREQUENTARE, A PRESCINDERE DAL RUOLO DI PROVENIENZA;
- VIENE ADEGUATO IL MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI POSTI VACANTI GIÀ VIGENTE, PREVEDENDO CHE AVVENGA PRIMA TRA LE DUE PROCEDURE RISERVATE AI SOVRINTENDENTI E, SUCCESSIVAMENTE, ANCHE TRA QUESTE E IL CONCORSO RISERVATO AGLI APPUNTATI E CARABINIERI;
- È CONSENTITO AI BRIGADIERI CAPO APPENA PROMOSSI DI PARTECIPARE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO A VICE BRIGADIERI E BRIGADIERI, QUALORA NELLO STESSO ANNO SOLARE SIA LORO PRECLUSA LA POSSIBILITÀ DI CONCORRERE PER L'ACCESSO AL RUOLO ISPETTORI A CAUSA DEL DISALLINEAMENTO TEMPORALE TRA CONSEGUIMENTO

DEL GRADO ED EMANAZIONE DEL BANDO DEL CONCORSO PER SOLI TITOLI LORO RISERVATO;

- È APPORTATA UNA CORREZIONE FORMALE AL COMMA 4, CIRCA IL GIUSTO RIFERIMENTO NORMATIVO AL CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE.

#### Art. 685 COM

##### *Ammissione al corso superiore di qualificazione*

1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, **della durata non inferiore a un mese**, dedicata ai soli appartenenti ~~del~~ **al** ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, **della durata non inferiore a mesi sei**, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.
2. L'ammissione al corso:
  - a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), **numero 1)**, avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;  
**a-bis) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso;**
  - b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.
3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.

#### CON RIFERIMENTO AL CORSO SUPERIORE DI QUALIFICAZIONE:

- VIENE PRECISATO CHE LA DURATA MINIMA DI 6 MESI SI RIFERISCE ALLA 2<sup>^</sup> FASE DEL CORSO, DESTINATA AI BRIGADIERI, MENTRE LA 1<sup>^</sup> FASE, DEDICATA AGLI APPUNTATI E CARABINIERI, AVRÀ UNA DURATA NON INFERIORE A 1 MESE;
- È SPECIFICATO CHE IL NUOVO CONCORSO RISERVATO AI VICE BRIGADIERI E AI BRIGADIERI SI SVOLGA PER TITOLI ED ESAMI, MENTRE LA PROCEDURA PER SOLI TITOLI RIMANE CIRCOSCRITTA AL CONCORSO RISERVATO AI SOVRINTENDENTI CHE RIVESTONO IL GRADO APICALE.

#### Art. 689 COM

##### *Prova facoltativa*

1. Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneità nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'articolo

- 686, è sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, ~~consistente in una prova scritta e una prova orale~~ secondo i programmi in esso stabiliti.
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera è quella di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa.
  3. La commissione assegna ~~sia per la prova scritta sia per quella orale~~ un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi ~~per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneità alla prova scritta non sostiene la prova orale.~~ Il concorrente che consegue l'idoneità ~~in entrambe le prove~~ ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.

VIENE INTRODOTTA UNA FORMULA PIÙ ELASTICA NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA, SUPERANDO L'ATTUALE VINCOLO CHE, IN TUTTI I CONCORSI PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI ISPETTORI, IMPONE SEMPRE SIA LA PROVA SCRITTA, SIA QUELLA ORALE.

#### Art. 766 COM

##### *Svolgimento del corso biennale*

1. Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti ~~dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri~~ **con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata**. Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno.
2. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso.
3. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta.
4. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.

#### Art. 767 COM

##### *Svolgimento del corso superiore di qualificazione*

1. Il corso superiore di qualificazione per marescialli dell'Arma dei carabinieri, che può essere ripetuto una sola volta, si svolge secondo i programmi stabiliti ~~dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri~~ **con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata**. Conseguono l'idoneità per la nomina a maresciallo gli allievi che hanno superato gli esami finali. Gli allievi che non hanno superato i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.
2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.

VIENE ESPLICITAMENTE ATTRIBUITA AL COMANDANTE GENERALE  
LA FACOLTÀ DI DELEGARE AD ALTRE AUTORITÀ L'APPROVAZIONE  
DEI PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER MARESCIALLI.

Art. 848 COM

*Appartenenti al ruolo degli ispettori*

1. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni gli ispettori, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolgono funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria. Possono sostituire i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o di impedimento ed essere preposti al comando di stazione carabinieri, unità operative o addestrative, con le connesse responsabilità per le direttive e istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché assumere la direzione di uffici o funzioni di coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. La carriera del ruolo ispettori ha sviluppo direttivo.
2. Al suddetto personale possono essere attribuiti incarichi, anche investigativi e addestrativi e di insegnamento, richiedenti particolari conoscenze e attitudini.
3. I luogotenenti e i marescialli maggiori sono diretti collaboratori degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e svolgono, in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.
- 3-bis. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.**
4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

È PRECISATO CHE, ANCHE A SEGUITO DELL'ASSORBIMENTO DEL  
CORPO FORESTALE DELLO STATO E DELLA CONSEGUENTE RI-  
ARTICOLAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE  
DELL'ARMA, IL COMANDO DI STAZIONE È NATURALMENTE  
DEVOLUTO AI MARESCIALLI.

Art. 1293 COM

*Periodi minimi di permanenza nel grado*

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, è stabilito in:
  - a) ~~8 anni~~ **7 anni** per l'avanzamento a maresciallo maggiore;
  - b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.
- [2. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta per esami, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 4 anni.]
3. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità è stabilito in:
  - a) 2 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario;
  - b) ~~7 anni~~ **6 anni** per l'avanzamento al grado di maresciallo capo.

VIENE ARMONIZZATA LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RUOLI ISPETTORI, RIDUCENDO LA PERMANENZA MINIMA NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO, DA 7 A 6 ANNI, E NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO, DA 8 A 7 ANNI. IN PARTICOLARE, LO SVILUPPO DI CARRIERA ATTUALMENTE PREVISTO NEL MINIMO DI 29 ANNI VIENE RIMODULATO CON UNA RIDUZIONE COMPLESSIVA DI 2 ANNI, COERENTE SIA CON IL TENDENZIALE INCREMENTO DELL'ETÀ MEDIA DI ARRUOLAMENTO, SIA CON L'ESIGENZA FUNZIONALE DI DISPORRE IN ANTICIPO DI MARESCIALLI DEI GRADI PIÙ ELEVATI CUI POTER AFFIDARE IL COMANDO DELLE STAZIONI TERRITORIALI, NONCHÉ LE POSIZIONI DI IMPIEGO VACANTI A CAUSA DELLE CARENZE ORGANICHE NEI GRADI DI TENENTE/SOTTOTENENTE E NEL RUOLO STRAORDINARIO A ESAURIMENTO DEGLI UFFICIALI.

#### Art. 1325-bis COM

##### *Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri*

1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:
  - a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
  - b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
  - c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente;
  - d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero";**d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.**  
...omissis...

SONO INTEGRATI GLI SPECIALI REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CARICA SPECIALE, INCLUDENDO ANCHE L'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTO NON COLPOSO NELL'ULTIMO TRIENNIO.

#### **Sezione IV**

##### ***Ruolo dei sovrintendenti***

#### Art. 849 COM

##### *Appartenenti al ruolo dei sovrintendenti*

1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive, **anche qualificate e complesse**, richiedenti un'adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
2. Al suddetto personale possono essere affidati il comando di uno o più militari cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, compiti di carattere operativo, addestrativo e logistico-amministrativo, nonché attribuito il comando di piccole unità.

3. Ai brigadieri capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze e attitudini, nonché incarichi operativi di più elevato impegno.
- 3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.

VIENE INTEGRATA LA DEFINIZIONE DELLE MANSIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL RUOLO SOVRINTENDENTI, RICONOSCENDONE LA PROFESSIONALITÀ E LA SEMPRE MAGGIORE QUALIFICAZIONE.

Art. 1299 COM

*Periodi minimi di permanenza nel grado*

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità ~~brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni~~ è stabilito in:
- a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;
- b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.

VENGONO RIDOTTE LE PERMANENZE NEI GRADI DI:

- VICE BRIGADIERE, DA 5 A 4 ANNI AI FINI DELL'AVANZAMENTO AL GRADO DI BRIGADIERE;
- BRIGADIERE CAPO, DA 8 A 6 ANNI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SPECIALE,

IMPRIMENDO ALLA CARRIERA DEI SOVRINTENDENTI, TUTTI PROVENIENTI DAL RUOLO INIZIALE, UN'ACCELERAZIONE DI COMPLESSIVI 3 ANNI (DA 18 A 15), COERENTE CON L'ESIGENZA FUNZIONALE DI IMPIEGARLI PIÙ A LUNGO NEGLI INCARICHI DI MAGGIORE RESPONSABILITÀ E IMPEGNO OPERATIVO PROPRI DEL GRADO E DELLA QUALIFICA APICALE.

Art. 1325-ter COM

*Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri*

1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:
- a) hanno maturato ~~8 anni~~ 6 anni di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero»;
- d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.**

...omissis...

VEDASI NOTA PRECEDENTE.

VENGONO ALTRESÌ INTEGRATI GLI SPECIALI REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SPECIALE, INCLUDENDO ANCHE L'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTO NON COLPOSO NELL'ULTIMO TRIENNIO.

**Sezione V**  
***Ruolo degli appuntati e carabinieri***

Art. 800 COM

*Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri*

1. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente è di 4.207 unità.
  2. La consistenza organica del ruolo ispettori è di 30.956 unità.
  3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti è di 21.701 unità.
  4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri è di ~~58.877~~ **60.617** unità.
  5. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri è prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo.
- 5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.

È ELEVATA DI 1.740 UNITÀ LA DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI, ASSICURANDO MAGGIORE FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA, IN LINEA CON LE RECENTI REVISIONI ORDINATIVE CHE HANNO INTERESSATO L'INTERA ORGANIZZAZIONE DELL'ARMA.

Art. 1311 COM

*Avanzamento degli appuntati e carabinieri*

1. Ai carabinieri che hanno compiuto quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado, è conferito il grado di carabiniere scelto.
  2. Ai carabinieri scelti che hanno compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato.
  3. Agli appuntati che hanno compiuto quattro anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
  4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla competente commissione permanente di avanzamento. ~~Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.~~ Ai militari giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni.
- 4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.

CORREZIONE TECNICA: È SOPPRESSA UNA DISPOSIZIONE RITENUTA GENERICA E RIDONDANTE.

Art. 1325-*quater* COM

*Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri*

1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che:
  - a) hanno maturato ~~8 anni~~ **5 anni** di anzianità di grado;
  - b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
  - c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
  - d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero";**d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.**

VIENE RIDOTTA DA 8 A 5 ANNI LA PERMANENZA NEL GRADO DI APPUNTATO SCELTO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SPECIALE.

SONO ALTRESÌ INTEGRATI GLI SPECIALI REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SPECIALE, INCLUDENDO ANCHE L'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTO NON COLPOSO NELL'ULTIMO TRIENNIO.

**Sezione VI**

*Norme di coordinamento e transitorie*

Art. 2196-*ter* COM

*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies*.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-*bis*, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
  - a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età;
  - b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
  - c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-*bis*, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
  - a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età;
  - b) possesso di laurea triennale ~~a indirizzo giuridico~~ definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  - c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-*bis*, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.

È CONSENTITA, NEL RIMANENTE PERIODO TRANSITORIO FINO AL 2022, LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO INTERNO PER L'ACCESSO AL RUOLO NORMALE DEGLI UFFICIALI, ANCHE CON LAUREA TRIENNALE DIVERSA DA QUELLA A INDIRIZZO GIURIDICO.

Art. 2196-quinquies COM

*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri*

1. Fino all'anno 2021 compreso:
  - a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-*bis*, lettere b) e c);
  - b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà;
  - c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;
  - d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);
  - e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
  - a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;
  - b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.
- 3-*bis*. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 **banditi fino all'anno 2021. I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera b) banditi fino all'anno 2021.**
- 3-*ter*. Nei concorsi di cui al comma 3-*bis*, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.
- ~~3-*quater*. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.~~
- 3-*quinquies*. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, è incrementato, con le modalità di cui all'articolo 692, per 3.500 unità soprannumerarie complessive, suddivise in:
  - a) 500 unità per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e 50 da quelli che ricoprono gli altri gradi;
  - b) 600 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e 50 da quelli che ricoprono gli altri gradi;

c) 900 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e 50 da quelli che ricoprono gli altri gradi.

**3-sexies.** Al fine del completo riassorbimento delle unità soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse è fissato:

a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unità;

b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unità;

c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unità;

d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unità;

e) al 31 dicembre 2029, in 500 unità;

f) al 31 dicembre 2030, in 0 unità.

Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà.

È CONSENTITO AI BRIGADIERI CAPO DI OPTARE PER LA PARTECIPAZIONE A UNO DEI DUE CONCORSI PER ISPETTORI (A TITOLI, RISERVATO AI SOVRINTENDENTI DI GRADO APICALI, OVVERO A TITOLI ED ESAMI, PER I RESTANTI GRADI), AL PARI DEGLI APPUNTATI SCELTI CHE CONCORRONO, CON MODALITÀ ANALOGHE, PER L'ACCESSO AL RUOLO SOVRINTENDENTI.

È SOPPRESSO IL COMMA 3-QUATER, IL CUI CONTENUTO È RICOLLOCATO PIÙ CORRETTAMENTE TRA LE DISPOSIZIONI A REGIME IN MATERIA DI RECLUTAMENTO.

È INTRODOTTO UN INCREMENTO SOPRANNUMERARIO TRANSITORIO DI COMPLESSIVI 3.500 SOVRINTENDENTI IN 5 ANNI, DA RIASSORBIRE NELLA CONSISTENZA ORGANICA DEL RUOLO ENTRO IL 2030, ASSICURANDO COSÌ UN SIGNIFICATIVO AUMENTO DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

#### Art. 2211-bis COM

##### *Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Fino al 31 dicembre ~~2021~~ 2020 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).
- 1-bis.** A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C).
5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di

generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4.

6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2212-ter, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4.
7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.

È PREVISTA UNA RIMODULAZIONE ORGANICA DEL RUOLO NORMALE, A INVARIANZA COMPLESSIVA DEL VOLUME DELLA DIRIGENZA, CON UN LIMITATO INCREMENTO DELLE POSIZIONI A PARTIRE DAL GRADO DI COLONNELLO, A DECORRERE DAL 2021.

#### Art. 2212-ter COM

##### *Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera b).
- 1-bis. Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità.**
2. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

NELLE MORE DELLA PROGRESSIVA DEVOLUZIONE DEGLI ORGANICI AL RUOLO FORESTALE, È INCREMENTATA DI 1 UNITÀ LA DOTAZIONE DEL GRADO APICALE DEL RUOLO FORESTALE INIZIALE, MANTENENDO TUTTAVIA INVARIATO IL VOLUME COMPLESSIVO DELLA DIRIGENZA FORESTALE.

#### Art. 2212-quaterdecies COM

##### *Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento*

1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori in servizio permanente dell'Arma

dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni e non superiore a 59.

- 1-*bis*. Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.
2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, sono:
- a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
- b) ammessi a frequentare un corso **informativo** non superiore a tre mesi.
3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.]
4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso **informativo** per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.
5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso **informativo** per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.

CORREZIONE FORMALE: È ELIMINATA LA QUALIFICAZIONE DI "INFORMATIVO" INIZIALMENTE ATTRIBUITA AL CORSO PER L'ACCESSO AL RUOLO STRAORDINARIO A ESAURIMENTO.

#### **Art. 2212-septiesdecies COM**

##### ***Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti***

- 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti.**
- 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 è quello di maresciallo ordinario.**
- 3. Per gli anni 2020 e 2021 è autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unità suddivise equamente per ogni annualità, così ripartite:**
  - a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori;**
  - b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori;**
  - c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti.**
- 4. Le unità immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800.**
- 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non può superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.**

SONO ISTITUITI I NUOVI RUOLI STRAORDINARI A ESAURIMENTO DEGLI ISPETTORI, FORESTALE DEGLI ISPETTORI E FORESTALE DEI PERITI, OVE VENGONO IMMESSI 600 BRIGADIERI CAPO QUALIFICA SPECIALE (CHE POSSONO RAGGIUNGERE IL GRADO MASSIMO DI MARESCIALLO ORDINARIO) AL FINE DI SODDISFARE, NELL'IMMEDIATO, LE ESIGENZE DI RIASETTO ORDINATIVO CHE

DETERMINANO UNA MAGGIORE RICHIESTA, NEL TRANSITORIO, DI PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI.

AL RIGUARDO È GARANTITA L'INVARIANZA ORGANICA COMPLESSIVA, MEDIANTE UNA TEMPORANEA DETRAZIONE DAI CORRISPONDENTI RUOLI SOVRINTENDENTI DELLE POSIZIONI ASSEGNATE AL NUOVO RUOLO (SOPRANNUMERARIE) E LA SUCCESSIVA PROGRESSIVA RIASSEGNAZIONE AL RUOLO DI PROVENIENZA, ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN CONGEDO DEL PERSONALE INTERESSATO.

#### Art. 2212-octiesdecies COM

##### *Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti*

1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo 2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianità di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59.
2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, sono:
  - a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalità telematica, di durata non superiore a 30 giorni;
  - b) nominati maresciallo con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.

SONO DISCIPLINATE LE MODALITÀ DI IMMISSIONE NEI NUOVI RUOLI, PREVEDENDO CHE I VINCITORI DEI CONCORSI, IN POSSESSO DI ETÀ ANAGRAFICA NON INFERIORE A 55 ANNI E NON SUPERIORE A 59, DEBBANO SUPERARE UN CORSO NON SUPERIORE A 30 GIORNI, VENENDO SUCCESSIVAMENTE NOMINATI MARESCIALLO (NELL'ORDINE DI RUOLO SCRITTO SECONDO LA GRADUATORIA FINALE DEL CORSO).

#### Art. 2214-quater COM

##### *Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri*

1. Il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianità nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori.
2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare.
3. **A** **Fino al 31 dicembre 2020**, al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'età per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo

forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

**3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).**

**3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.**

...omissis...

15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.

16. La ripartizione dei posti di cui al comma **precedente 15** è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, **garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.**

...omissis...

SONO UNIFORMATI I LIMITI ORDINAMENTALI DI COLLOCAMENTO IN CONGEDO DEL PERSONALE DEI RUOLI FORESTALI INIZIALI PROVENIENTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO, CUI ERA STATA GIÀ ESTESA L'APPLICABILITÀ DELLE NORME RELATIVE AL COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA. L'INTERVENTO È TESO AD ARMONIZZARE DEFINITIVAMENTE LA DISCIPLINA NORMO-ECONOMICA DEL PERSONALE E RIGUARDA GLI UFFICIALI DEL RUOLO FORESTALE INIZIALE IN SERVIZIO E I MILITARI IN SERVIZIO DEI RUOLI FORESTALI DEI PERITI, REVISORI E OPERATORI/COLLABORATORI, CUI VIENE GARANTITO UN DIRITTO DI OPZIONE DA ESERCITARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, TRA VECCHI E NUOVI LIMITI ORDINAMENTALI.

È ALTRESÌ INTRODOLTA UNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE TECNICO-NORMATIVO CON LE MODIFICHE APPORTATE ALLE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DEI RUOLI ISPETTORI, VOLTA AD ASSICURARE LA PROGRESSIONE VERTICALE DI TUTTE E TRE LE CATEGORIE RISERVATARIE.

#### Art. 2243-bis COM

*Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto.

3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre ~~2007~~ **2010** il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.

VENGONO ALLINEATE LE PREVISIONI SULL'OBBLIGATORietà DELLA FREQUENZA DEL CORSO DI ISTITUTO, CON LE DISPOSIZIONI CHE, SOLTANTO A PARTIRE DALL'ANNO 2027, NE RICHIEDONO IL SUPERAMENTO QUALE REQUISITO NECESSARIO PER L'AVANZAMENTO AL GRADO DI TENENTE COLONNELLO, INTERESSANDO COSÌ GLI UFFICIALI CON ANZIANITÀ DI SPALLINA SUCCESSIVA AL 1° GENNAIO 2011.

#### Art. 2243-ter COM

*Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre ~~2007~~ **2010** non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.

CORREZIONE TECNICA DI RACCORDO: IN COERENZA CON L'ARTICOLO PRECEDENTE, SONO ESCLUSI DALLE SELEZIONI PER LA FREQUENZA DEL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE GLI UFFICIALI DEL RUOLO TECNICO CON ANZIANITÀ DI SPALLINA ANTECEDENTE AL 1° GENNAIO 2011, PER I QUALI IL PREDETTO CORSO DI ISTITUTO VIENE CONSIDERATO ASSOLTO.

#### Art. 2243-quater COM

*Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando **per l'avanzamento al grado di colonnello** previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.
2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando **per l'avanzamento al grado di colonnello** previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.

CORREZIONE FORMALE: VIENE ESPLICITATA LA RIFERIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONE AL SOLO AVANZAMENTO AL GRADO DI COLONNELLO.

Art. 2243-*sexies* COM  
*Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli  
dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*

...omissis...

3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello ~~e generale~~ stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032.

...omissis...

CORREZIONE FORMALE: VIENE ADEGUATA LA NORMA IN QUANTO  
LE PROMOZIONI PREVISTE DA TALE REGIME TRANSITORIO NON  
CONSENTONO LA PROMOZIONE AL GRADO DI GENERALE.

Art. 2247-*bis* COM  
*Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato  
transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri*

1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice.
2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri:
  - a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, è integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri ~~e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo;~~
  - b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da:
    - 1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri;
    - 2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.

...omissis...

- 8-*bis*. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che:
  - a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
  - b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
  - c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
  - d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero";**d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.**

...omissis...

- 9-*bis*. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri che:

- a) hanno maturato ~~8-anni~~ **6 anni** di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero";

**d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.**

...omissis...

10-bis. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri che:

- a) hanno maturato ~~8-anni~~ **5 anni** di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del "rimprovero";

**d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo.**

VIENE ARMONIZZATA LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI AVANZAMENTO PER GLI UFFICIALI DEI RUOLI FORESTALI, COERENTEMENTE CON QUELLE PREVISTE PER GLI ALTRI RUOLI INOLTRE, SONO INTRODOTTE DISPOSIZIONI TECNICHE DI RACCORDO PER ESTENDERE ANCHE AL PERSONALE DEI RUOLI DEI PERITI, DEI REVISORI E DEGLI OPERATORI E COLLABORATORI:

- LE RIDUZIONI DELLA PERMANENZA MINIMA NEI GRADI APICALI DI BRIGADIERE CAPO E APPUNTATO SCELTO, NECESSARIA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SPECIALE;
- L'INTEGRAZIONE DEGLI SPECIALI REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CARICA/QUALIFICA SPECIALE, CON L'INCLUSIONE DELL'ASSENZA DI CONDANNE PENALI PER DELITTO NON COLPOSO NELL'ULTIMO TRIENNIO.

#### Art. 2247-quinquies COM

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
  2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I specchio B).
  3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
- 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.**
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).

SONO CHIARITE LE PERMANENZE MINIME NEI GRADI DI CAPITANO E MAGGIORE DEL RUOLO NORMALE, AL FINE DI FUGARE OGNI EVENTUALE DUBBIO INTERPRETATIVO DERIVANTE DALLA MANCANZA DI UNA DIRETTA PREVISIONE NEL REGIME TRANSITORIO, TENUTO CONTO CHE, PER TALI GRADI, LA CORRISPONDENTE LA TABELLA 4, QUADRO I (SPECCHIO B) PREVEDE SOLO GLI ANNI NECESSARI PER L'INSERIMENTO IN ALIQUOTA DI AVANZAMENTO "A SCELTA" CHE, AL PARI DEGLI ALTRI RUOLI, AVVIENE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE A QUELLO DELL'EFFETTIVA PROMOZIONE.

Art. 2247-septies COM

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
- 3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.**
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4 quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1°(gradi) gennaio 2010 nonché uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore è fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità:
  - a) per l'anno 2018:
    - 1) generale di divisione: nessuna promozione;
    - 2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
    - 3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;
  - b) per l'anno 2019:
    - 1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.

SONO CHIARITE LE PERMANENZE MINIME NEI GRADI DI CAPITANO E MAGGIORE DEL RUOLO TECNICO, AL FINE DI FUGARE OGNI EVENTUALE DUBBIO INTERPRETATIVO DERIVANTE DALLA MANCANZA DI UNA DIRETTA PREVISIONE NEL REGIME TRANSITORIO, TENUTO CONTO CHE, PER TALI GRADI, LA CORRISPONDENTE LA TABELLA 4, QUADRO III (SPECCHIO B) PREVEDE SOLO GLI ANNI NECESSARI PER L'INSERIMENTO IN

ALIQUOTA DI AVANZAMENTO “A SCELTA” CHE, AL PARI DEGLI ALTRI RUOLI, AVVIENE NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE A QUELLO DELL’EFFETTIVA PROMOZIONE.

Art. 2247-octies COM

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
- 1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.**
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-*sexies*, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato in sette unità per l'anno 2018.
3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.

SONO CHIARITE LE PERMANENZE MINIME NEI GRADI DI CAPITANO E MAGGIORE DEL RUOLO SPECIALE A ESAURIMENTO, AL FINE DI FUGARE OGNI EVENTUALE DUBBIO INTERPRETATIVO DERIVANTE DALLA MANCANZA DI UNA DIRETTA PREVISIONE NEL REGIME TRANSITORIO, TENUTO CONTO CHE, PER TALI GRADI, LA CORRISPONDENTE LA TABELLA 4, QUADRO IV PREVEDE SOLO GLI ANNI NECESSARI PER L’INSERIMENTO IN ALIQUOTA DI AVANZAMENTO “A SCELTA” CHE, AL PARI DEGLI ALTRI RUOLI, AVVIENE NELL’ANNO SOLARE PRECEDENTE A QUELLO DELL’EFFETTIVA PROMOZIONE.

Art. 2250-quater COM

*Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-*bis* e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2211-*bis*, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:
  - a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
  - b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
  - c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
  - d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.
2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno ~~2032~~ **2033**, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.

È PROLUNGATO DI UN ANNO IL REGIME TRANSITORIO DELL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI, ESCLUDENDONE

L'APPLICAZIONE, IN VIA CAUTELATIVA, AGLI UFFICIALI DEL RUOLO FORESTALE INIZIALE SINO AL 2033.

Art. 2252 COM

*Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto*

*...omissis...*

2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:
  - a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016;
  - b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
  - c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per ~~l'anno 2021~~ **gli anni 2020 e 2021** il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a ~~1/32 1/12~~ **1/7** della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, ~~per gli anni 2025 e 2026 l'anno 2022 in misura non superiore a 1/13 1/30 e per l'anno 2023 in misura non superiore a 1/7 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.~~

*...omissis...*

9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a «scelta».
- 9-bis.* Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.
- 9-ter.* I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.
- 9-quater.** I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
- 9-quinqües.** I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata

al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-*quater*. 9-*sexies*. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

9-*septies*. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni.

CORREZIONE FORMALE DELLA RUBRICA, TENUTO CONTO DELLA RIDENOMINAZIONE DEI GRADI DEL PERSONALE DEL RUOLO FORESTALE DEI PERITI.

IN CONSEGUENZA DELLE RIDUZIONI DI PERMANENZA DI COMPLESSIVI 2 ANNI NEI GRADI DI MARESCIALLO ORDINARIO E MARESCIALLO CAPO, VIENE ADEGUATO IL REGIME TRANSITORIO PER L'AVANZAMENTO A MARESCIALLO MAGGIORE, TALCHÉ:

- SIANO EVITATI SCAVALCAMENTI A DISCAPITO DEL PERSONALE PIÙ ANZIANO DA PARTE DI COLORO CHE, PROGRESSIVAMENTE, ACQUISISCONO TITOLO ALLA VALUTAZIONE GRAZIE ALLE RICHIAMATE ACCELERAZIONI DI CARRIERA;
- SIA INCREMENTATO IL NUMERO DI PROMOZIONI A GRADO DI LUOGOTENENTE DISPONIBILI, TENENDO CONTO ALTRESÌ DELLE PROCEDURE STRAORDINARIE DI AVANZAMENTO PREVISTE PER GLI ANNI 2020/2021 ED EVITANDO UN NUOVO BLOCCO DI PROMOZIONI.

Art. 2252-*bis* COM

*Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo*

**1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.**

È FORMATA UN'ALIQUOTA STRAORDINARIA AL 1° GENNAIO 2020, NECESSARIA PER EVITARE SCAVALCAMENTI IN PREGIUDIZIO DEI MARESCIALLI ORDINARI GIÀ VALUTATI CON ALIQUOTA FORMATA AL 31 DICEMBRE 2019, DA PARTE DI COLORO CHE ACQUISISCONO TITOLO ALLA VALUTAZIONE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI 1 ANNO DELLA PERMANENZA MINIMA IN TALE GRADO.

Art. 2252-ter COM

*Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento.*

**1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.**

È PREVISTA UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI CARATTERE TECNICO, TESA A EVITARE CHE I MILITARI GIUDICATI NON IDONEI AL 31 DICEMBRE 2019 POSSANO ESSERE RIVALUTATI NELLE ALIQUOTE STRAORDINARIE INTRODOTTE AL 1° GENNAIO 2020, CON IL VEROSIMILE EFFETTO DI RIPORTARE IN DUE GIORNI UN SECONDO GIUDIZIO NEGATIVO, CHE IMPEDIREBBE ULTERIORI VALUTAZIONI PER 4 ANNI.

Art. 2253-bis COM

*Promozione al grado di luogotenente ~~e perito superiore scelto~~*

*...omissis...*

9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.

**9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.**

**9-ter. I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.**

**9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:**

- a) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;
- b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, ~~secondo l'anzianità di grado posseduta~~ a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- 9-quinquies.** Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.
- 9-sexies.** Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.
- 9-septies.** Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.
- 11-bis.** I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianità di grado posseduta.

CORREZIONE FORMALE DELLA RUBRICA, TENUTO CONTO DELLA RIDENOMINAZIONE DEI GRADI DEL PERSONALE DEL RUOLO FORESTALE DEI PERITI.

PER TUTTI GLI *EX* MARESCIALLI AIUTANTI CON ANZIANITÀ DI GRADO INFERIORE A 8 ANNI PRIMA DEL RIORDINO DEL 2017, È RIDOTTA DI 1 ANNO (DA 8 A 7) LA PERMANENZA NEL GRADO DI MARESCIALLO MAGGIORE. L'ANTICIPAZIONE NEL RAGGIUNGIMENTO DEL GRADO E DELLA QUALIFICA SUCCESSIVI TIENE CONTO ANCHE DELLE ACCELERAZIONI INTRODOTTE A FATTOR COMUNE, PER COMPLESSIVI 2 ANNI NEI GRADI DI MARESCIALLO ORDINARIO E MARESCIALLO CAPO.

SONO ALTRESÌ PREVISTI AVANZAMENTI STRAORDINARI A LUOGOTENENTE:

- NEL 2020, PER GLI *EX* MARESCIALLI AIUTANTI PROMOSSI NEL 2016 E NEL 2017, AFFINCHÉ RECUPERINO IL GRADO APICALE;
- NEL 2021, PER GLI *EX* MARESCIALLI CAPO CON ALMENO 8 ANNI NEL GRADO ANTE RIORDINO, PERCHÉ COMPENSINO LA RILEVANTE STAGNAZIONE NEL GRADO PATITA FINO AL 2017.

INOLTRE, SONO RICONOSCIUTE ANTICIPAZIONI NEL RAGGIUNGIMENTO DEL GRADO DI LUOGOTENENTE, COERENTI CON LE RIDUZIONI DI PERMANENZA MINIMA NEI GRADI INTERMEDI, PER COLORO CHE NON NE HANNO GIÀ INTERAMENTE BENEFICIATO PRIMA DELLA PROMOZIONE A MARESCIALLO MAGGIORE.

VIENE SANATA, IN ULTIMO, LA POSIZIONE DEL PERSONALE DEL RUOLO D'ONORE, ATTUALMENTE RICHIAMATO IN SERVIZIO,

AFFINCHÉ NON RIVESTA UN GRADO APICALE NON PIÙ PRESENTE  
NELL'ORDINAMENTO.

Art. 2253-ter COM

*Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale ~~e di primo perito superiore~~*

*...omissis...*

4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-*bis*, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1325-*bis*, comma 1, lettera a), per il conseguimento della carica speciale, è la seguente:
  - a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
  - b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
  - c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
- 4-bis.** Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, è formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi:
  - a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;
  - b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;
  - c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.
- 4-ter.** Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-*bis* è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-*bis*, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.
- 4-quater.** Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-*bis* e 2247-*bis*, sono le seguenti:
  - a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
  - b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  - c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
  - d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
  - e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, nonché;
  - f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016;
  - g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2, e 6.
5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-*bis*, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-*bis*, comma 8-*bis*, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato nel medesimo comma, è la seguente:

- a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;
- b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
- c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.

**5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.**

CORREZIONE FORMALE DELLA RUBRICA, TENUTO CONTO DELLA RIDENOMINAZIONE DEI GRADI DEL PERSONALE DEL RUOLO FORESTALE DEI PERITI.

SONO RICONOSCIUTE AI LUOGOTENENTI DI TUTTI I RUOLI, LE ANTICIPAZIONI NELL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CARICA SPECIALE, DERIVANTI DALL'ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO DI CARRIERA DEI MARESCIALLI (DA 29 A 27 ANNI) E DALLE ULTERIORI RIDUZIONI DI PERMANENZA INTRODOTTE NEL TRANSITORIO PER GLI EX MARESCIALLI AIUTANTI CON MENO DI 8 ANNI DI ANZIANITÀ ANTE RIORDINO.

Art. 2253-quater COM

*Regime transitorio per le promozioni*

*nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri*

1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.
6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.
7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.
9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della

tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.

**9-bis.** I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.

**9-ter.** I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.

**9-quater.** Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sarà formata dai vice brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

**9-quinquies.** I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.

10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

~~4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;~~

~~5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;~~

b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

2) per l'anno 2018, i brigadieri, già revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

3) per l'anno 2019, i brigadieri, già revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

~~4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;~~

~~5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.~~

**10-bis.** Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 è formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.

**10-ter.** Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono così formate:

a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto

- nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis;**
- b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;**
  - c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;**
  - d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;**
  - e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.**
- 10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.**

LA NORMA CORREGGE E INTEGRA, NEL REGIME TRANSITORIO GIÀ IN ATTO, LE MODALITÀ DI AVANZAMENTO AL GRADO DI BRIGADIERE E AL GRADO DI BRIGADIERE CAPO, CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DI PERMANENZA DI 1 ANNO NEL GRADO DI VICE BRIGADIERE.

**Art. 2253-quinquies COM**

*Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale*

1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017.
4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:
  - a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
    - 1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
    - 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
    - 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
    - ~~4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;~~

- ~~5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-*quater*, comma 1;~~
- ~~6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;~~
- ~~7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;~~
- ~~8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;~~
- b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-*bis*, comma 9-*bis*, sono inclusi in aliquota di avanzamento:
- 1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  - 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
  - 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
  - ~~4) per l'anno 2020, i brigadieri capo, già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;~~
  - ~~5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;~~
  - ~~6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;~~
  - ~~7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;~~
  - ~~8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.~~
5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.
- 5-bis.** Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, è formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi:
- a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti:
    - 1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
    - 2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-*quater*, comma 1;
    - 3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
  - b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori:
    - 1) già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
    - 2) che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
- 5-ter.** Ai brigadieri capo inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, è attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-*ter*.
- 5-quater.** Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-*ter* e 2247-*bis*, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale:

- a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter;
  - b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  - c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
  - d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
  - e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
  - f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'articolo 2253-*quater*, comma 10-*bis*, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.
- 5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-*quater* si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.**

LA NORMA CORREGGE E INTEGRA, NEL REGIME TRANSITORIO GIÀ IN ATTO, LE MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA SPECIALE, CONSEGUENTI ALLE RIDUZIONI DI PERMANENZA DI 1 ANNO NEL GRADO DI VICE BRIGADIERE E DI 2 ANNI NEL GRADO DI BRIGADIERE CAPO.

Art. 2253-septies COM

*Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale*

1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-*quater*, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-*bis*, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017.
4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-*quater*, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-*quater*, gli appuntati scelti, già collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.
6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.

**6-bis.** Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'articolo 1325-*quater*, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo:

- a) 4 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2;
- b) 5 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

**6-ter.** Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha già compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1325-*quater* da parte della commissione di cui all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

LA NORMA CORREGGE E INTEGRA, NEL REGIME TRANSITORIO GIÀ IN ATTO, LE MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA SPECIALE, CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE DI PERMANENZA DI 3 ANNI NEL GRADO APPUNTATO SCELTO.

**Art. 14, comma 1**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

- a) dopo il quadro I (specchio A) della tabella 4 è aggiunta la tabella 4 – quadro I (specchio A-*bis*) di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto;
- b) il quadro I (specchi B e C) della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro I (specchi B e C) di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

**Art. 18, comma 1**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

*...omissis...*

- c) il quadro VI della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo;
- d) il quadro IX della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.

**Art. 20, comma 1**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

*...omissis...*

- c) il quadro VII della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo;
- d) il quadro X della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.

TALI LETTERE DISPONGONO LA SOSTITUZIONE DELLE INDICATE TABELLE ALLEGATE AL COM AL FINE DI PREVEDERE:

- LA RIMODULAZIONE ORGANICA DEL RUOLO NORMALE, A INVARIANZA COMPLESSIVA DEL VOLUME DELLA DIRIGENZA,

CON UN LIMITATO INCREMENTO DELLE POSIZIONI A PARTIRE DAL GRADO DI COLONNELLO, A DECORRERE DAL 2021;

- L'INTRODUZIONE, DAL 2024, DI OBBLIGHI DI COMANDO PER LA PROMOZIONE AL GRADO DI MAGGIORE RN;
- RIDUZIONI DI PERMANENZA DI 1 ANNO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E DI 1 ANNO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO PER IL PERSONALE DEI RUOLI FORESTALI DEGLI ISPETTORI E DEI PERITI, IN LINEA CON QUELLE APPLICATE AL RUOLO DEGLI ISPETTORI;
- RIDUZIONI DI PERMANENZA DI 1 ANNO NEL GRADO DI VICE BRIGADIERE PER IL PERSONALE DEI RUOLI FORESTALI DEI SOVRINTENDENTI E DEI REVISORI, IN LINEA CON QUELLE APPLICATE AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI.

## CAPO V

### Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95

#### Art. 45

#### *Disposizioni finali e finanziarie*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

- a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
- b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
- c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.

**1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal**

**conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.**

CON LO SCOPO DI SCONGIURARE EFFETTI PEGGIORATIVI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO, NON IN LINEA CON I PRINCIPI DEL RIORDINO DEFINITI NELLA LEGGE DELEGA, VIENE INTRODOLTA UNA NORMA DI SALVAGUARDIA DELLE MISURE ORARIE DI LAVORO STRAORDINARIO PER FUNZIONARI/UFFICIALI CON IL GRADO DI COMMISSARIO CAPO/CAPITANO IN SERVIZIO AL 1° GENNAIO 2018, DAL COMPIMENTO DI 13 ANNI DI "SPALLINA" E FINO ALLA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA/GRADO DI VICE QUESTORE AGGIUNTO/MAGGIORE, CONFERMANDO GLI IMPORTI CHE DETTO PERSONALE AVREBBE PERCEPITO QUALORA NON FOSSE STATA ABOLITA LA CD. "OMOGENEIZZAZIONE STIPENDIALE".

*...omissis...*

2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari.

**Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure:**

- a) 48.050 euro per l'anno 2019;
- b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
- c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
- d) 5.476.172 euro per l'anno 2022;
- e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

VENGONO INCREMENTATI I LIMITI COMPLESSIVI DI SPESA GIÀ PREVISTI PER LA DEFISCALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI DELLE FORZE DI

POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE NON SUPERIORE A 28.000 EURO. CONTESTUALMENTE, VIENE INTRODOLTA LA POSSIBILITÀ, CON D.P.C.M. ANNUALE, DI INNALZARE LA CITATA SOGLIA DEI 28.000 EURO DI REDDITO, IN RAGIONE DELL'EVENTUALE INCREMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER EFFETTO DI DISPOSIZIONI NORMATIVE A CARATTERE GENERALE (ES. RINNOVO CONTRATTUALE).

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto. **Il medesimo emolumento è altresì corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.**

L'ASSEGNO *UNA TANTUM* PER I GRADI APICALI, GIÀ PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 95 DEL 2017, VIENE ATTRIBUITO ANCHE IN FAVORE DEL PERSONALE DEI RUOLI ISPETTORI, SOVRINTENDENTI E DI BASE CHE, AVENDO RAGGIUNTO LA POSIZIONE APICALE DEL RUOLO DI APPARTENENZA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 2 GENNAIO 2017 E IL 30 SETTEMBRE 2017, HA USUFRUITO IN MISURA TRASCURABILE DEGLI AUTOMATISMI DI CARRIERA PREVISTI DAL RIORDINO.

- 3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a euro 400.**

VIENE INTRODOLTO UN ASSEGNO *UNA TANTUM* IN FAVORE DEI BRIGADIERI CAPO E QUALIFICHE/GRADI CORRISPONDENTI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 E CHE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017 HANNO MATURATO UN'ANZIANITÀ DI QUALIFICA O GRADO NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E INFERIORE A OTTO ANNI.

- 3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuito un assegno lordo una tantum pari a euro 250.**

AL PERSONALE CHE, PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL RIORDINO, ERA STATO PROMOSSO AL GRADO DI BRIGADIERE CAPO CON IL PREVIGENTE MECCANISMO DI AVANZAMENTO "A SCELTA PER TERZI", IN LUOGO DELL'ATTUALE SISTEMA "AD ANZIANITÀ", VIENE ATTRIBUITO UN ASSEGNO *UNA TANTUM*

DIRETTO A COMPENSARE IL RITARDO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLA POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE, DETERMINATOSI RISPETTO AI MILITARI PROMOSSI IN “1^ VALUTAZIONE”.

6. Ai fini del comma 5 si intende per “trattamento fisso e continuativo” quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per “trattamento fisso e continuativo in godimento” si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

**6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo “coordinatore” e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.**

L'IMPORTO DELL'ASSEGNO PERSONALE CORRISPOSTO AGLI APPUNTATI SCELTI CON ALMENO 8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO, NOMINATI VICEBRIGADIERI NEL PERIODO 1° GENNAIO 2013 – 30 SETTEMBRE 2017, VIENE INCREMENTATO ALLO SCOPO DI SUPERARE LA SPEREQUAZIONE RETRIBUTIVA RISPETTO AI PARIGRADO, CON LE MEDESIME ANZIANITÀ, CHE HANNO CONSEGUITO IL GRADO SUPERIORE IN DATA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 95 DEL 2017, CHE HA INTRODOTTO, DAL 1° OTTOBRE 2017, LA QUALIFICA “QUALIFICA SPECIALE” PER IL GRADO DI APPUNTATO SCELTO E, AL CONTEMPO, MODIFICATO LA SCALA DEI PARAMETRI STIPENDIALI.

7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018, ~~che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo~~ e a decorrere da tale data, è attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 . Quest'ultimo assegno è cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno.

CON LO SCOPO DI EVITARE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FUNZIONARI/UFFICIALI FINO AL GRADO DI COMMISSARIO CAPO/CAPITANO CHE MATURANO IL REQUISITO DEI 13 ANNI DI “SPALLINA” PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL RIORDINO ED IL PERSONALE CHE MATURA TALE REQUISITO DOPO IL 1° GENNAIO 2018, VIENE CHIARITA LA POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE L'ASSEGNO PERSONALE DI RIORDINO A TUTTI GLI UFFICIALI IN SERVIZIO ALLA PREDETTA DATA, DAL COMPIMENTO DEL TREDICESIMO ANNO E FINO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI VICE QUESTORE AGGIUNTO/MAGGIORE.

8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, è attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

CON LO SCOPO DI EVITARE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FUNZIONARI/UFFICIALI FINO AL GRADO DI COMMISSARIO CAPO/CAPITANO CHE MATURANO IL REQUISITO DEI 15 ANNI DI "SPALLINA" PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL RIORDINO ED IL PERSONALE CHE MATURA TALE REQUISITO DOPO IL 1° GENNAIO 2018, VIENE CHIARITA LA POSSIBILITÀ DI ATTRIBUIRE L'ASSEGNO PERSONALE DI RIORDINO A TUTTI GLI UFFICIALI IN SERVIZIO ALLA PREDETTA DATA, DAL COMPIMENTO DEL QUINDICESIMO ANNO E FINO AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI VICE QUESTORE AGGIUNTO/MAGGIORE.

- 11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue, ~~è alimentato, in via esclusiva, con le seguenti somme:~~**

- a) Polizia di Stato: 294.815 euro;
- b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.

VENGONO INDIVIDUATE ULTERIORI RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARE, A DECORRERE DAL 2025, ALL'ALIMENTAZIONE DEL "FONDO PER FRONTEGGIARE SPECIFICHE ESIGENZE DI CARATTERE OPERATIVO OVVERO PER VALORIZZARE L'ATTUAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI", DESTINATO A FUNZIONARI/UFFICIALI CD. "DIRIGENZIALIZZATI" (CD. "FONDINO").

- 17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito.**

- 17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, può presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione è riammesso, a valere sulle previste facoltà assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.**

DAL 1° GENNAIO 2018, VIENE PREVISTO CHE I FUNZIONARI/UFFICIALI CON QUALIFICA/GRADO DI VICE QUESTORE AGGIUNTO/MAGGIORE O DI VICE QUESTORE/TENENTE COLONNELLO CHE TRANSITANO, A DOMANDA, IN ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1982, N. 339, SONO INQUADRATI NELLA POSIZIONE APICALE DELLA TERZA AREA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI COMPARTO, MANTENENDO A TITOLO DI ASSEGNO RIASSORBIBILE LA DIFFERENZA TRA IL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO IN GODIMENTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA E QUELLO SPETTANTE AL MOMENTO DEL TRANSITO.

VIENE, INOLTRE, INTRODOTTA UNA DISPOSIZIONE DI SALVAGUARDIA PER IL PERSONALE INTERESSATO AL TRANSITO CHE HA CONSEGUITO L'INIDONEITÀ AL S.M.I. NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GENNAIO 2018 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO "CORRETTIVO", PREVEDENDO, PER COSTORO, LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE L'APPOSITA ISTANZA ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DISPOSIZIONE. PER TALE PERSONALE, QUALORA SIA CESSATO DAL SERVIZIO NEL MEDESIMO PERIODO, È PREVISTA LA RIAMMISSIONE, A VALERE SULLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI, IN POSIZIONE DI ASPETTATIVA AI FINI DEL TRANSITO IN ALTRA AMMINISTRAZIONE.

21.A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore, **ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti**, a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermità o per decesso **anche non** dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione ~~dell'articolo 1084~~ **degli articoli 1084 e 1084-bis** del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.

IL BENEFICIO DELLA PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO VIENE PREVISTO ANCHE PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA/CARICA SPECIALE ED ESTESO AL PERSONALE INFERMO O DECEDUTO PER MOTIVI NON DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO.

**29-bis.** Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalità previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.

VIENE PREVISTA LA POSSIBILITÀ CHE L'INCARICO INTERFORZE DI DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA E DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA, ASSEGNATO, A ROTAZIONE, ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E ALLA GUARDIA DI FINANZA, SIA AFFIDATO, PER QUANTO CONCERNE I CORPI DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE, ANCHE A UFFICIALI CON IL GRADO DI GENERALE DI GENERALE DI CORPO D'ARMATA.

30. In fase di prima applicazione del presente decreto e in relazione all'attuazione dell'articolo 46, a decorrere dal 1° gennaio 2018 al personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia, le seguenti disposizioni:

- a) articoli 10, 12, 13, 49 e, nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli ufficiali delle Forze armate, 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;
  - b) articoli 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301;
  - c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170;
  - d) articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51;
- d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.**

NELLE MORE DELL'AVVIO DELL'AREA NEGOZIALE, VENGONO ESTESI AL PERSONALE DIRIGENTE GLI EFFETTI DELLE PREVISIONI A CONTENUTO NORMATIVO DEL D.P.R. N. 39 DEL 2018 ("CONTRATTO 2016-2018"), IN TEMA DI PERMESSI BREVI (ARTICOLO 24), LICENZA STRAORDINARIA PER CONGEDO PARENTALE (ARTICOLO 25), LICENZA ORDINARIA (ARTICOLO 26), ORARIO DI LAVORO (ARTICOLO 27), TRATTAMENTO DI MISSIONE (ARTICOLO 28), TUTELA LEGALE (ARTICOLO 29), INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO, DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO ED ALTRE INDENNITÀ (ARTICOLO 31). L'INTERVENTO, IN COERENZA CON L'ESTENSIONE DEGLI ISTITUTI CONCERTATIVI A CONTENUTO NORMATIVO GIÀ INTRODOTTI CON I DECRETI LEGISLATIVI N. 94 E N. 95 DEL 2017, CONSENTE DI EVITARE SITUAZIONI DI VUOTO NORMATIVO POTENZIALMENTE PENALIZZANTI PER I FUNZIONARI/UFFICIALI A PARTIRE DALLA QUALIFICA DI VICE QUESTORE AGGIUNTO/MAGGIORE, CON RIFERIMENTO AGLI ISTITUTI INTRODOTTI O MODIFICATI SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI PROVVEDIMENTI DI RIORDINO.

**30-bis.** Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura è incrementata di ulteriori 30 euro annui.

FERMI RESTANDO I PRINCIPI GENERALI DELLA CONCERTAZIONE, LA MISURA DELL'ASSEGNO FUNZIONALE PER GLI APPARTENENTI AI RUOLI DI BASE CON ALMENO 17 ANNI DI SERVIZIO VIENE PROGRESSIVAMENTE INCREMENTATA, CON LO SCOPO DI RENDERLA OMOGENEA CON QUELLA GIÀ PREVISTA PER IL PERSONALE DEGLI ALTRI RUOLI, AL COMPIMENTO DELLA MEDESIMA ANZIANITÀ DI SERVIZIO.

**30-ter.** Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:

- a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria;
- b) per l'anno 2024, di 694.719,69 euro per la Polizia di Stato e di 289.111,41 euro per la Polizia penitenziaria;
- c) per l'anno 2025, di 4.713.656,15 euro per la Polizia di Stato e di 1.968.928,54 euro per la Polizia penitenziaria;
- d) per l'anno 2026, di 7.121.155,61 euro per la Polizia di Stato e di 2.993.813,41 euro per la Polizia penitenziaria;
- e) per l'anno 2027, di 1.907.062,26 euro per la Polizia di Stato e di 801.750,29 euro per la Polizia penitenziaria;
- f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria;
- g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria.

**30-quater.** Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, è incrementato:

- a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza;
- b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza;
- c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza;
- d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza;
- e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza;
- f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza;
- g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza.

VENGONO INDIVIDUATE ULTERIORI RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARE, A DECORRERE DALL'ANNO 2023, ALL'INCREMENTO DEL FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (FESI).

**30-quinquies.** A decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.

FERMA RESTANDO L'ESCLUSIONE DEGLI INTERESSATI DA OGNI GESTIONE PREVIDENZIALE DI CATEGORIA, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020 È ASSICURATO IL RIMBORSO, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, DELLE SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI TASSA DI ISCRIZIONE A UN ALBO O A UN ELENCO PROFESSIONALE ED EVENTUALI SPESE DI AMMINISTRAZIONE, AD ESCLUSIVO BENEFICIO DEL PERSONALE A CUI, AI FINI DEL VALIDO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE SPECIFICHE ATTRIBUZIONI IN VIA ESCLUSIVA NELL'AMBITO DELLA RISPETTIVA FORZA DI POLIZIA, SIA IMPOSTA PER LEGGE L'ISCRIZIONE AI PREDETTI ALBI/ELENCHI.

31.A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. **Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

IN ADESIONE A UNA CONDIZIONE POSTA DALLA COMMISSIONE V "BILANCIO" DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, VIENE CHIARITO CHE, AI FINI DELL'ADOZIONE DEL D.P.C.M. PREVISTO PER LA COPERTURA DI EVENTUALI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA SCOSTAMENTI VERIFICATI A SEGUITO DI MONITORAGGIO ANNUALE, TROVANO APPLICAZIONE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 12-BIS, PERIODI TERZO, QUARTO E QUINTO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

**31-bis.** Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente,

**ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della Difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.**

CON LO SCOPO DI SUPERARE TALUNE INCERTEZZE APPLICATIVE CONNESSE CON LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1896 DEL 2019, CHE HA AFFERMATO L'INAPPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 42-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, VIENE PRECISATO CHE L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO È AMMESSA, MA SOLTANTO NELL'IPOTESI DI ISTANZA DI ASSEGNAZIONE PRESSO UFFICI DELLA STESSA FORZA DI POLIZIA DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE, OVVERO, PER GLI APPARTENENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA, PRESSO UFFICI DELLA MEDESIMA, STABILENDO, INOLTRE, CHE IL DINIEGO È CONSENTITO PER MOTIVATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO.

**31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui è stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva.**

IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO TRANSITATO NELL'ARMA DEI CARABINIERI E NEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A CUI SIA STATA IRROGATA LA SANZIONE DELLA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (ARTICOLO 80 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1957, N. 3) IN DATA ANTECEDENTE AL 1° GENNAIO 2017, VIENE GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI OTTENERNE LA CANCELLAZIONE AGLI EFFETTI MATRICOLARI (ARTICOLO 1369 DEL COM).

**31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non più idonei al servizio può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200.**

DAL 1° GENNAIO 2020, VIENE PREVISTA LA POSSIBILITÀ, PER I CONDUTTORI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, DI OTTENERE LA CESSIONE GRATUITA DI CANI DELLE FORZE DI POLIZIA RIFORMATI PERCHÉ NON PIÙ IDONEI A CONTINUARE IL SERVIZIO, CON L'ULTERIORE PREVISIONE CHE LE SPESE PER L'ASSISTENZA VETERINARIA RIFERIBILE A CIASCUN CANE RESTANO A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE PER ANNI HANNO FRUITO DEL

PREZIOSO SUPPORTO DA PARTE DEGLI ANIMALI, ENTRO IL LIMITE DI SPESA ANNUALE DI EURO 1.200,00.

LA CESSIONE GRATUITA DI UN CANE RIFORMATO AL SUO EX CONDUTTORE RISPONDE A PRINCIPI DI GARANZIA E TUTELA DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELL'ANIMALE.

**...omissis...**

LA LETTERA R) SOSTITUISCE LA TABELLA F ALLEGATA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 95/2017, PREVEDENDO UN ASSEGNO *UNA TANTUM* DI IMPORTO MAGGIORE PER I SOVRINTENDENTI CAPO E GRADI E QUALIFICHE CORRISPONDENTI DI ELEVATA ANZIANITÀ DI GRADO, ESSENDO GIÀ STATO RICONOSCIUTO ESCLUSIVAMENTE AI PARIGRADO CON ALMENO 8 ANNI DI ANZIANITÀ NEL GRADO.

## SEZIONE 3

D. LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172:

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, RECANTE «*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE*», PUBBLICATO IN G.U. -SERIE GENERALE- N. 29 DEL 5-2-2020, SUPPL. ORDINARIO N. 8.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


N. 8/L

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172.

**Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».**

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173.

...OMISSIS...





## S O M M A R I O

---


### DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172.

<i>Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (20G00012).</i> .....	<i>Pag.</i> 1
ALLEGATI .....	» 55
NOTE.....	» 75

### DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172.

...OMISSIS...





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172.

**Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e, in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera c);

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera c);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;


Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;



Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Considerato che l'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, della citata legge n. 132 del 2018, a norma del quale, entro il 30 settembre 2019, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124, specifica, in particolare, che resta fermo il mantenimento della sostanziale equidistribuzione del personale delle Forze armate e delle Forze

di polizia e che la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia è attuata in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data del 1° gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che, all'articolo 3 rimodula e all'articolo 3-bis incrementa gli stanziamenti previsti dal fondo di cui all'articolo 35 del citato decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli organi centrali di rappresentanza militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 17 ottobre 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti normativi, nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e 7 novembre 2019;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

*Capo I*


MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI  
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 2.

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
25 ottobre 1981, n. 737*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al secondo comma, le parole «gerarchicamente dipende.» sono sostituite dalle seguenti: «gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della



Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»;

b) all'articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore del servizio» sono aggiunte le seguenti: «, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato» e le parole «preposto all'ufficio.» sono sostituite dalle seguenti: «preposto all'ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all'ufficio o reparto o, in mancanza, all'articolazione centrale sovraordinata.»;

c) all'articolo 16:

1) al quinto comma, la parola «direttiva» è sostituita dalle seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»;

2) all'ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate»;

3) il nono comma è sostituito dal seguente: «Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate.».

### Art. 3.

#### *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole «pubblico concorso», sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le parole: «civili e», e alla lettera e) le parole «moralì e» sono soppresse;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

3) al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

c) all'articolo 6-bis:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.»;

2) al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «giudizio di idoneità,» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:


«7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.»;

d) all'articolo 6-ter, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.»;

e) l'articolo 6-quater è abrogato;

f) all'articolo 24-ter:

1) al comma 2, dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse.»;



2) al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

g) all'articolo 24-*quater*:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»;

3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse;

4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.

7-*ter*. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-*bis* sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-*bis*, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»;

h) all'articolo 24-*quinquies*:

1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico

legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-*quater*.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»;

i) all'articolo 24-*sexies*, comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

l) all'articolo 27:

1) al comma 1:

a) alla lettera a), le parole «nel limite del» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al», la parola «comprendente» è sostituita dalle seguenti: «per titoli ed esami, consistenti in», le parole «art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e le parole «art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;

b) alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed esame» sono sostituite dalle seguenti: «ed esami», e dopo le parole «in possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;

3) al comma 3, al primo periodo, la parola «semestrale» è soppressa;


4) al comma 4, la parola «60» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

5) al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

m) all'articolo 27-*bis*:

1) la rubrica «Nomina a vice ispettore di polizia» è sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore»;

2) al comma 1, al primo periodo, le parole «di polizia» sono soppresse;



3) al comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole «governo dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera *e*) le parole «moralì e» sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inefficienza psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

*n*) all'articolo 27-ter:

1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.»;

3) al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non superiore a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.»;

*o*) all'articolo 27-quater:

1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;

2) al comma 1, alla lettera *a*), le parole «del corso» sono sostituite dalle seguenti: «di fine corso»;

3) al comma 1, alla lettera *c*), le parole «della sua idoneità.» sono sostituite dalle seguenti: «della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.»;

*p*) all'articolo 31, al comma 1, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

*q*) all'articolo 31-bis, al comma 1, la parola «nove» è sostituita dalla parola «otto» e le parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2,»;

*r*) dopo l'articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (*Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento*).

— 1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.

2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d'esame.

3. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»;

*s*) all'articolo 62, sesto comma, le parole «delle singole carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.»;

*t*) all'articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti scelti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti.»;

*u*) all'articolo 74:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario dei funzionari.»;


2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.»;

*v*) all'articolo 75-bis, comma 1, le parole «per il personale della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»;

*z*) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628» è sostituita dalla seguente: «658»;

2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure;», dopo le parole «a livello regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole: «; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;



3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;

4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»;

6) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettore superiore»;

7) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole «5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»;

8) alla voce «Dotazione complessiva ispettori», nella colonna di destra, le parole «23.801 24.511 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»;

9) alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti», nella colonna di destra, la parola «50.270» è sostituita dalla seguente: «50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)».

#### Art. 4.

#### *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «lettera d) sono» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d) possono essere» e dopo le parole «servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «, sicurezza cibernetica»;

2) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.»;

b) all'articolo 4, comma 4-*bis*, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»;

c) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;


c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

3) al comma 3, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «servizi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e» e, al secondo periodo, le parole «agenti



tecnici.» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;

5) al comma 8, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

d) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico). — 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all'articolo 5, comma 6;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.

Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

4. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.»;

e) all'articolo 20-ter:

1) al comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse.»;

2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

f) all'articolo 20-quater:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di

partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»;

3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse;


4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»;

g) all'articolo 20-quinquies:

1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.»;



2) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»;

h) all'articolo 20-*sexies*, comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera a), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento» e alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;

l) all'articolo 25-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;

d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psicofisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti

dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

3) al comma 8, dopo le parole «all'acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «di crediti formativi universitari per il conseguimento», le parole «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse, e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell'Amministrazione.»;

4) al comma 9, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»;

5) al comma 10, le parole « tirocinio applicativo » sono sostituite dalle seguenti: « tirocinio operativo di prova », le parole « periodo di prova » sono sostituite dalle seguenti: « periodo di tirocinio operativo di prova » ed è aggiunto infine il seguente periodo: « Dell'esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. »;

m) all'articolo 25-*ter*, comma 5, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»;


n) all'articolo 25-*quater*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-*bis*, commi 8 e 8-*bis*, e 25-*ter*, comma 4, gli allievi che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non superano gli esami di fine corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso



di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.;

o) all'articolo 28, comma 1, le parole «primo biennio» sono sostituite dalla seguente: «periodo»;

p) all'articolo 31, comma 1, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

q) all'articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le parole «triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;

r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola «DEI» è sostituita dalla seguente «DEGLI» e, nella colonna di destra, le parole «Ispettore Tecnico n. 900» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettore Tecnico n. 1.320» e le parole «Sostituto Commissario Tecnico n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto Commissario Tecnico n. 580»;

b) alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA», nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero «23» è sostituito dal seguente: «22» e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole «30 (40)\*» sono sostituite dalle seguenti: «29 (39)\*»;

c) alla voce «Dirigente generale tecnico», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il simbolo «\*» è soppresso ovunque ricorra;

2) il numero «1» è sostituito dal seguente «2»;

3) le parole «La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono sopresse.

## Art. 5.

### *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, dopo le parole «a domanda» sono aggiunte le seguenti: «o d'ufficio, utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza.»;

b) all'articolo 5, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. È comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.».

## Art. 6.

### *Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

b) all'articolo 13, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

c) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, com-



ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

d) all'articolo 15-*quinquies*, la rubrica «Orchestrale primo livello «coordinatore» è sostituita dalla seguente: «Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1, le parole «primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari tecnici»;

e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «orchestrale sostituto commissario tecnico»;

f) la «tabella G» è sostituita dalla «tabella G» di cui alla «tabella 1», allegata al presente decreto legislativo.

#### Art. 7.

##### Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole «Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica sicurezza» e dopo le parole «Autorità locale di pubblica sicurezza» è aggiunto il punto fermo «.»;

b) all'articolo 2-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all'articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo periodo, le parole «moralì e» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;

3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «. le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali.» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;


4) al comma 4, le parole «, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto giuridico»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»;

2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole «verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;



3) al comma 8, la parola «sedi» è sostituita dalla seguente: «province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica.»

f) all'articolo 5-bis:

1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.» è sostituita dalla seguente: «Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»;

2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell'aliquota prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al», le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il sessanta per cento» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;

4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento»

e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

g) all'articolo 5-ter:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;

2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «province indicate dall'Amministrazione» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;

3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

h) all'articolo 6:

1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;»;


2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall'articolo», dopo le parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.»;

4) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;

5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le



parole «di inizio e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

i) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

l) all'articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore»;

2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

m) all'articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.»;

n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di Polizia»;

o) all'articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «moralì e» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'interno,»;

3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»;

4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia - diretto-

re generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse;

5) il comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

p) all'articolo 32:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;


3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;

q) all'articolo 33:

1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio,», le parole «con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per



territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;

3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

r) all'articolo 34:

1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

s) all'articolo 36:

1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite dalla seguente: «a»;

2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

t) all'articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «all'articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto legislativo» e il secondo periodo è soppresso;

u) all'articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»;

v) all'articolo 46:

1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole «moralì e» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le parole «medici veterinari del-

la Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse;

3) al comma 2-bis:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.»;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

z) all'articolo 47:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia»;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia»;


3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»;

4) al comma 3, le parole «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un quarto.»;

aa) all'articolo 48:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole «con esame finale.» sono sostituite dalle seguenti: «con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»;



2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;

4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.»

*bb)* all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

*cc)* all'articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore medico».

2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

*dd)* all'articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e 28-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10»;

*ee)* all'articolo 52-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.»;

*ff)* l'articolo 55-bis è abrogato;

*gg)* all'articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

*hh)* dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). — 1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 59 del presente decreto legislativo.

2. I criteri di valutazione di cui all'articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.

3. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l'anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.


4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purché conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.

5. Il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.

6. Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.

7. Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.»;

*ii)* la Tabella 6 è soppressa.



*Capo II*MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE  
DELL'ARMA DEI CARABINIERI*Sezione I*

## DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

## Art. 8.

*Custodia della bandiera dell'Arma dei carabinieri*

1. All'articolo 97 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è soppresso.

## Art. 9.

*Qualifiche di polizia giudiziaria  
e di pubblica sicurezza*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 179 è inserito il seguente:

«Art. 179-bis (*Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza*). — 1. La sospensione dall'impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riassunzione in servizio.

2. Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all'atto della riacquisizione dell'idoneità al servizio.»;

b) all'articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione e l'innovazione» sono aggiunte le seguenti:

«, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

## Art. 10.

*Reclutamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 641, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l'Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»;

b) dopo l'articolo 645 è inserito il seguente:

«Art. 645-bis (*Disposizioni ulteriori sui concorsi nell'Arma dei carabinieri*). — 1. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso

i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

2. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all'articolo 783 del presente codice ovvero di cui all'articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall'articolo 784.

c) all'articolo 2196-quinquies il comma 3-*quater* è soppresso.

## Art. 11.

*Stato giuridico*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 949:

1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati» sono sostituite dalle seguenti:

«commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;

b) all'articolo 950:

1) al comma 1:

1.1) la parola: «fisica» è sostituita con le seguenti:

«psico-fisica»;

1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte le seguenti:


«congedo obbligatorio per maternità»;

1.3) dopo le parole: «procedimento disciplinare» sono aggiunte le seguenti:

«di stato»;

1.4) dopo le parole: «ferma volontaria.» sono aggiunte le seguenti:

«Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio perma-



nente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) per il militare in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»;

2.2) lettera *b*), le parole «sottoposto a procedimento penale o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti:

«imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato»;

3) al comma 3:

3.1) la parola: «fisica» è sostituita con le seguenti:

«psico-fisica»;

3.2) dopo le parole: «procedimento penale o disciplinare» sono aggiunte le seguenti:

«di stato»;

3.3) dopo le parole: «precedentemente contratta.» sono aggiunte le seguenti:

«In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.».

#### Art. 12.

##### *Avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1051, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Il personale dell'Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell'articolo 950, non è inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento, fino all'ammissione in servizio permanente.»;

*b*) all'articolo 1072-*bis*, al comma 1:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica;»;

2) dopo la lettera *a*) è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;»;

*c*) all'articolo 1084-*bis*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell'interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all'atto della cessazione dal servizio.».

#### *Sezione II*

##### RUOLI DEGLI UFFICIALI

#### Art. 13.

##### *Formazione*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:

«un anno»;

*b*) all'articolo 737-*bis*, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti:

«un anno».

#### Art. 14.

##### *Avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

*a*) dopo il quadro I (specchio *A*) della tabella 4 è aggiunta la tabella 4 – quadro I (specchio *A-bis*) di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto;

*b*) il quadro I (specchi *B* e *C*) della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro I (specchi *B* e *C*) di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

#### *Sezione III*

##### RUOLI DEGLI ISPETTORI

#### Art. 15.

##### *Reclutamento*


1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 679, comma 2-*bis*:

1) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati:

1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;



2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri» sono aggiunte le seguenti:

«in servizio permanente»;

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. La posizione di stato di cui al comma 2-*bis*, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.»;

b) all'articolo 683:

1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti:

«del corso di cui all'articolo 685»;

2) al comma 3:

2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera c) e viceversa.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-*bis*. I brigadiere che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.

4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 2, lettera d)»;

c) all'articolo 685:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.»;

2) al comma 2:

2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte le seguenti: «numero 1),»;

2.2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-*bis*) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-*bis*, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso»;

d) all'articolo 689:

1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e una prova orale» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegue l'idoneità ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.».

#### Art. 16.

##### Formazione

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:

«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata»;

b) all'articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti:

«con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorità da questi delegata».

#### Art. 17.

##### Ruoli

1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il Comando di stazione nell'ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.».

#### Art. 18.

##### Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1293:

1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti:

«7 anni»;


2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti:

«6 anni»;

b) all'articolo 1325-*bis*, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

c) il quadro VI della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo;



d) il quadro IX della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.

#### Sezione IV

##### RUOLO DEI SOVRINTENDENTI

#### Art. 19.

##### Ruoli

1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole: «mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti:

«anche qualificate e complesse.».

#### Art. 20.

##### Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1325-ter:

1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti:

«6 anni»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

b) all'articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti:

«è stabilito in:

a) 4 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere;

b) 5 anni per l'avanzamento al grado di brigadiere capo.»;

c) il quadro VII della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo;

d) il quadro X della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.

#### Sezione V

##### RUOLO DEGLI APPUNTATI E CARABINIERI

#### Art. 21.

##### Dotazione organica

1. All'articolo 800 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero «58.877» è sostituito con il seguente:

«60.617».

#### Art. 22.

##### Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all'avanzamento, si applicano le norme previste per l'avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» è soppresso;

b) all'articolo 1325-quater, al comma 1:

1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti:

«5 anni»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».

#### Sezione VI

##### NORME DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE

#### Art. 23.

##### Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a indirizzo giuridico» sono soppresse»;

b) all'articolo 2196-quinquies:

1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:

1.1) «3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 690, comma 4, è incrementato, con le modalità di cui all'articolo 692, per 3.500 unità soprannumerarie complessive, suddivise in:

a) 500 unità per l'anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e 50 da quelli che ricoprono gli altri gradi;

b) 600 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e 50 da quelli che ricoprono gli altri gradi;

c) 900 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprono il grado apicale e 50 da quelli che ricoprono gli altri gradi.»;


1.2) «3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unità soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse è fissato:

a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unità;

b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unità;

c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unità;

d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unità;



e) al 31 dicembre 2029, in 500 unità;

f) al 31 dicembre 2030, in 0 unità.

Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà.»;

2) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all'anno 2021.».

#### Art. 24.

##### *Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2211-bis:

1) al comma 1 la parola: «2021» è sostituita con la seguente:

«2020»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»;

b) all'articolo 2212-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità.»;

c) all'articolo 2212-quaterdecies:

1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» è soppressa;

2) al comma 4 la parola: «informativo» è soppressa;

3) al comma 5 la parola: «informativo» è soppressa;

d) all'articolo 2214-quater:

1) al comma 3, la parola: «Al» è sostituita con la seguente:

«Fino al 31 dicembre 2020, al»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

2.1) «3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall'articolo 928, comma 1, lettera d).»;

2.2) «3-ter. Per il personale che, per effetto dell'applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell'anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.»;

3) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate

al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».

#### Art. 25.

##### *Disposizioni transitorie in materia di avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). —

1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti.

2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 è quello di maresciallo ordinario.

3. Per gli anni 2020 e 2021 è autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unità suddivise equamente per ogni annualità, così ripartite:

a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori;

b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori;

c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti.

4. Le unità immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800.

5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non può superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.»;


«Art. 2212-octiesdecies (Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). —

1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all'articolo 2212-septiesdecies dall'anno 2020 all'anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianità di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59.

2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, sono:

a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalità telematica, di durata non superiore a 30 giorni;

b) nominati maresciallo con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.»;



b) all'articolo 2243-*bis*, al comma 3 la parola: «2007» è sostituita dalla seguente:

«2010»;

c) all'articolo 2243-*ter*, al comma 2 la parola: «2007» è sostituita dalla seguente:

«2010»;

d) all'articolo 2243-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti:

«per l'avanzamento al grado di colonnello»;

2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti:

«per l'avanzamento al grado di colonnello»;

e) all'articolo 2243-*sexies*, al comma 3 le parole: «generale» sono soppresse;

f) all'articolo 2247-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo» sono soppresse;

1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, è integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;

2) al comma 8-*bis*, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

3) al comma 9-*bis*:

3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»;

3.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

4) al comma 10-*bis*:

4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

4.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) nell'ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

g) all'articolo 2247-*quinquies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»;

h) all'articolo 2247-*septies*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»;

i) all'articolo 2247-*octies*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»;

l) all'articolo 2250-*quater*, al comma 2, la parola: «2032» è sostituita con la seguente:

«2033»;

m) all'articolo 2252:

1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-*bis*, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.»;


3) dopo il comma 9-*ter* sono aggiunti i seguenti:

3.1) «9-*quater*. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell'anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.»;

3.2) «9-*quinquies*. I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-*quater*.»;

3.3) «9-*sexies*. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.»;

3.4) «9-*septies*. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l'aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo



maggiore, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni.»;

n) dopo l'articolo 2252 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2252-bis (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo capo). — 1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l'ultimo dei promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»;

«Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all'avanzamento). — 1. I militari inclusi nell'aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell'aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;

o) all'articolo 2253-bis:

1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse;

2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

2.1) «9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell'aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.

2.2) «9-ter. I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»;

2.3) «9-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:

a) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gen-

naio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;

b) ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

2.4) «9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.»;

2.5) «9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell'articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.»;

2.6) «9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.»;

3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l'anzianità di grado posseduta.»;

p) all'articolo 2253-ter:

1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono soppresse;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

2.1) «4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di carica speciale è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi:


a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;

b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;

c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.»;

2.2) «4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell'aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.»;

2.3) «4-quater. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla



permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-*bis* e 2247-*bis*, sono le seguenti:

a) per l'anno 2021, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

b) per l'anno 2022, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

c) per l'anno 2023, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

d) per l'anno 2024, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

e) per l'anno 2025, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

f) per l'anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016;

g) per l'anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell'articolo 2252, commi 2 e 6.»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. I commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell'Arma dei carabinieri.»;

q) all'articolo 2253-*quater*:

1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

1.1) «9-*bis*. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.»;

1.2) «9-*ter*. I vice brigadieri risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 9-*bis*, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.»;

1.3) «9-*quater*. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo dei ruoli, l'aliquota di valutazione per l'anno 2020, sarà formata dai vice brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.»;

1.4) «9-*quinquies*. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-*quater* sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-*ter*.»;

2) al comma 10:

2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi;

2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi;

3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

3.1) «10-*bis*. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 è formata un'aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.»;

3.2) «10-*ter*. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299, sono così formate:

a) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-*bis*;

b) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

c) per l'anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

d) per l'anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

e) per l'anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-*ter*, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»;

3.3) 10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 10-*bis* e 10-*ter* si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;

r) all'articolo 2253-*quinquies*:

1) al comma 4:

1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;

1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;

2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

2.1) «5-*bis*. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica speciale, è formata un'aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi:

a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti:

1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;


2) promossi ai sensi dell'articolo 2253-*quater*, comma 1;

3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori:

1) già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

2) che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.»;



2.2) «5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell'ali-quota straordinaria di cui al comma 5-bis, è attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1325-ter.»;

2.3) «5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l'attribuzione della qualifica speciale:

a) per l'anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter;

b) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

c) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

d) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

e) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

f) per l'anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.»;

2.4) «5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;

s) all'articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

1) «6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall'articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l'avanzamento al grado superiore dopo:

a) 4 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2;

b) 5 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.»;

2) «6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha già compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1325-quater da parte della commissione di cui all'articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.».

### Capo III

#### MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

#### Art. 26.

#### Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.263 unità.»;

b) all'articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto» è sostituita dalla parola: «cinque»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanziari sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.»;

d) all'articolo 6, comma 1:

1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso.»;

2) alla lettera i), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;


3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 2:

1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;

1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le predette specialità nel limite massimo di 180 unità annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all'articolo 3»;



2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.»;

f) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione» sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»;

g) all'articolo 18:

1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;

2) al comma 3-bis, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

h) all'articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «sesto»;

i) all'articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

l) all'articolo 36:

1) al comma 1, lettera b):

1.1) al numero 6), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;

1.2) dopo il numero 8) è aggiunto il seguente: «8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso»;

1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»;

2) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:

a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo è elevato a 45 anni;

b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»;

m) all'articolo 37:

1) al comma 4:

1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente»;

1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.»;

n) all'articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni dall'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un nono della durata»;

o) all'articolo 48, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato all'articolo 28, comma 2, lettera c), è pari a un sesto della durata del corso.»;

p) all'articolo 49:

1) al comma 5:

1.1) le parole: «all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;

1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le seguenti: «scelti qualifica speciale»;

2) al comma 8:

2.1) le parole: «inidoneità fisica» sono sostituite dalle seguenti: «inidoneità psico-fisica»;

2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternità»;

2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.»;

3) al comma 9:

3.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) per l'ispettore in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell'articolo 16 o dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»;

3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento»;



4) al comma 10:

4.1) le parole: «l'idoneità fisica» sono sostituite dalle seguenti: «l'idoneità psico-fisica»;

4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità»;

4.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.»;

5) al comma 13:

5.1) la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;

5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»;

5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso l'archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»;

q) all'articolo 56:

1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 55, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»;

r) all'articolo 68-bis:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: «appuntati e finanziari,» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione,»;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione è assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»;

1.3) alla lettera b):

1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato dall'autorità sanitaria» è aggiunta la seguente: «se»;

1.3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»;

1.4) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:

a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare può essere stabilita l'età anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono

essere in possesso gli aspiranti all'atto della presentazione della domanda;

b) all'esito della definizione della procedura di cui al comma 1, è disposto il transito di contingente.»;

1.5) il comma 3 è abrogato;

s) all'articolo 80-ter sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in più cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data.

1-ter. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all'articolo 8, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8.».

2. Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente decreto legislativo.

## Art. 27.

### Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall'articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale.»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;

1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;



1.3) alla lettera e):

1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,»;

1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialità per cui si concorre»;

1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;

1.5) dopo la lettera g-*sexies*) è aggiunta la seguente: «g-*septies*) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-*sexies*), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;

2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:

a) il possesso di un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano già componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;

b) il non essere stati rinviati d'autorità o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»;

4) al comma 4:

4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;

4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso stesso.» è aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validità.»;

5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»;

c) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza può destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del medesimo Corpo che, nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati

quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2;

b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;

c) aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;

d) all'articolo 6-*bis*:

1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, i finanziari ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanziari anche ausiliari»;

2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»;

3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «o l'espulsione»;

e) all'articolo 6-*ter*, comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-*bis*, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;

f) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di concorso tra quelli»;

1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti: «32° anno»;

2) comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 6-*bis*, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facoltà del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell'interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell'assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;

g) all'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «né eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun comparto,»;

h) all'articolo 11, dopo il comma 6-*bis* sono inseriti i seguenti:

«6-*ter*. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell'amministrazione, previa



domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

6-*quater*. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza. L'assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza»;

i) dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-*bis* (Impiego degli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). — 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.

2. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialità di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialità di appartenenza.»;

l) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con propria determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l'espletamento delle proprie attività, possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale»;

m) all'articolo 21:

1) al comma 7-*bis*, lettera b):

1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «prima aliquota - 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> valutazione»;

1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le seguenti: «aliquota - 1<sup>a</sup> valutazione, seconda»;

2) al comma 7-*ter*, le parole: «risultati iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali»;

3) dopo il comma 7-*quater* è inserito il seguente:

«7-*quinquies*. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:

a) alla specialità, fino al grado di colonnello;

b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»;

n) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento)»;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

o) all'articolo 23:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianità, le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.»;

3) al comma 3:

3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta» sono sostituite dalla seguente: «promossi»;

3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «30, comma 2-*bis*, lettera a)»;

p) all'articolo 24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Annullamento della valutazione)»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianità che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell'articolo 18 è annullata.»;

3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'annullamento della valutazione»;

6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e» sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» è soppressa;

q) all'articolo 25:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Perdita dei requisiti per la promozione)»;

2) al comma 1:

2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «, valutato per l'avanzamento al grado superiore,»;

2.2) le parole: «decreto per l'avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «decreto per la promozione»;


2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione»;

3) al comma 2, le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti è annullata la valutazione»;

6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la parola: «determinata» è sostituita dalla seguente: «determinato»;



r) all'articolo 26:

1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»;

2) al comma 1:

2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le promozioni»;

2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.»;

3) al comma 2:

3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»;

3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l'ultimo degli ufficiali già in posizione utile per l'avanzamento al grado superiore.»;

s) all'articolo 28:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «la formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l'avanzamento al grado superiore»;

1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»;

1.3) alla lettera c):

1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle seguenti: «nei cui confronti è stata sospesa la valutazione nell'anno precedente o da»;

1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della valutazione»;

2) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) gli ufficiali nei cui confronti è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l'esclusione da aliquote per precedenti annualità.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;

3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente» sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»;

4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I generali di brigata del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nell'ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.

3-ter. I colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l'avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell'ultima valutazione nella seconda metà della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per

l'esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.

3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario che, in occasione della 3<sup>a</sup> valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda metà della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.»;

5) al comma 5:

5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento»;

5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l'avanzamento»;

5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,»;

6) al comma 6:

6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento»;

6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono»;

t) all'articolo 29, il comma 3 è abrogato;

u) all'articolo 30:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A partire dall'aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta è fissata al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'aliquota di valutazione.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all'attribuzione della promozione:

a) agli ufficiali valutati a scelta nell'ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire;

b) agli ufficiali valutati ad anzianità e giudicati idonei secondo l'ordine di ruolo.»;

v) all'articolo 31:

1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» è sostituita dalla parola: «le»;


2) al comma 1:

2.1) la parola: «ulteriori» è soppressa;

2.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unità, con determinazione del Comandante generale.»;

z) all'articolo 32:

1) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «per infermità dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;



2) al comma 2, lettera *b*), le parole: «sospesa la promozione» sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le parole: «comma 2» sono soppresse;

*aa*) all'articolo 33, comma 1:

1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La posizione dell'ufficiale, in ogni caso, è presa nuovamente in esame l'anno successivo.»;

*bb*) all'articolo 34, comma 6, le parole: «dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno»;

*cc*) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.»;

*dd*) all'articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all'articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

2. La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita:

*a*) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto;

*b*) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo.

3. La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.».

## Art. 28.

### *Altre modifiche normative*

1. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218:

*a*) all'articolo 1, comma 1, le parole: «per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.»;

2. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887:

*a*) all'articolo 5, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

3. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

*a*) all'articolo 31, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il personale della banda musicale è esonerato dal portare al seguito l'armamento in dotazione in occa-

sione di concerti o altre attività esterne cui è chiamata la banda medesima.»;

*b*) all'articolo 32, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»;

*c*) all'articolo 33, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo».

4. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:

*a*) all'articolo 7, comma 2, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

*b*) all'articolo 8-*bis*:

1) comma 1, le parole: «Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*.

1-*ter*. Al personale di cui al comma 1-*bis*, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.»;

3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:

*a*) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;


*b*) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.

6-*ter*. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.».

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 2136, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: «l'articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-*bis*»;

*b*) all'articolo 2138, comma 3, le parole: «regolamento per il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza»;



c) all'articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell'ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l'idoneità al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell'ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell'anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»;

d) all'articolo 2144, comma 1, la parola: «subalterni» è sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;

e) all'articolo 2145, comma 5, le parole: «che devono essere» sono soppresse;

f) all'articolo 2149:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione»;

3) al comma 3, lettera a), le parole: «ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «generali di corpo d'armata e generali di divisione»;

4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza.

8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».

#### Capo IV

##### MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

#### Art. 29.

##### Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

1. Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di: a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi; b) centri di reclutamento; c) scuole ed istituti di istruzione; d) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il casermaggio.».

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell'ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.»;

2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto».

c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) le parole «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;



b) alla lettera b) le parole «per la grazia e la giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»;

c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: «e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limitatamente al contingente assegnato»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;

d) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari»

2) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali».

#### Art. 30.

##### Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»;

b) all'articolo 4, comma 4, la parola «otto» è sostituita dalla seguente «cinque»;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «efficienza e»;

d) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»;

2) al comma 5-bis la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

e) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole «infermità contratta durante il corso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio,»;

f) all'articolo 20, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro»;

g) all'articolo 23, comma 2, le parole «direttore dell'area sicurezza» sono soppresse;

h) all'articolo 24, comma 3, prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

i) all'articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16»;

l) all'articolo 30 la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

m) all'articolo 30-bis la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;

n) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunità e dell'esecuzione penale esterna). — 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria e servizi dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, è compilato: a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio; b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende»;

o) l'articolo 47-bis è abrogato;


p) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni). — 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore.»;

q) l'articolo 48-bis è abrogato;

r) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono



soppresses e le parole «fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

2) al comma 3, le parole «dell'Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»;

s) all'articolo 56, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore.»;

t) all'articolo 76, comma 7, le parole «Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» le parole «due funzionari appartenenti all'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»;

u) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte le seguenti: «Prove di efficienza fisica»;

2) al comma 1, dopo le parole «alla visita medica» sono aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le modalità per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse»;

v) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari

o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria» e le parole «tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

2) al comma 2 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

3) al comma 3 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari»;

4) al comma 4 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse»;

6) al comma 9 le parole «con ordinanza del direttore dell'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

7) dopo il comma 10 è inserito il seguente:


«10-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»;

z) all'articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

2) al comma 8 le parole «un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

3) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»;



aa) all'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole «da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari»;

2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria»;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Fino all'effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»;

bb) all'articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»;

cc) all'articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.»

dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12 allegata al presente decreto legislativo;

#### Art. 31.

*Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449*

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede»;

b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinamente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione»;

3) al comma 3 la lettera c) è soppressa;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole «il direttore dell'istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente».

#### Art. 32.

*Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146*

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola «penitenziario» è sostituita dalle parole: «di Polizia penitenziaria»;

2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria»;

3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia penitenziaria»;

4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;

5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;

6) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria»;


b) dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). — 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell'articolo 13-sexies.»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale.

2. Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vicecomandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.



3. Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

4. Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell'Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

5. Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.

6. Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell'esecuzione penale; direttore dell'ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vice direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell'area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità.

7. Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell'ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

8. Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

9. Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.


10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.

11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati. Sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.

12. I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresì, compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.»;

d) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, dopo le parole «dell'idoneità fisica e psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonché a prove di efficienza fisica»;



2) al comma 8, dopo le parole «modalità di formazione delle graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonché le prove di efficienza fisica»;

e) all'articolo 9, comma 4, le parole «è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «è fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale è stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»;

f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;

2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;

g) all'articolo 13-*bis*:

1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente»;

2) al comma 1:

a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»;

b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;

h) all'articolo 13-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»;

i) all'articolo 13-*quater* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»;

l) all'articolo 13-*quinquies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto più incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

2) dopo il comma, 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque»;

m) dopo l'articolo 13-*quinquies* è inserito il seguente:

«Art. 13-*sexies* (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). — 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori.

2. Con decreto del Ministro della giustizia è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dai direttori generali dell'amministrazione penitenziaria.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.»;

n) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dell'impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «del dipendente»;


2) al comma 2, le parole «dovrà tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari»;

3) al comma 4, le parole «Non è ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano»;

4) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell'Amministrazione penitenziaria e nell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»;

5) il comma 4-*ter* è sostituito dal seguente: «4-*ter*. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.»;

6) il comma 4-*quinquies*, è sostituito dal seguente: «4-*quinquies*. La commissione di cui al comma 4-*bis*



decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»;

o) all'articolo 15, comma 1, le parole «commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti aggiunti e dirigenti»;

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). — 1. L'attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell'efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione è trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.

3. Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.

4. Il giudizio valutativo finale è espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l'interessato, entro il successivo 30 ottobre.

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

6. La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2021, in relazione all'attività svolta nell'anno 2020.

10. Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprono la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo è compilato dal dirigente da cui di-

pendano. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»;

q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13» allegata al presente decreto legislativo.

#### Art. 33.

##### Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276

1. La «tabella F» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, è sostituita dalla tabella F di cui alla «tabella 14» allegata al presente decreto legislativo.

#### Art. 34.

##### Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) carriera dei funzionari.»;

b) all'articolo 4, comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque.»;

c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse.»;

2) al comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei.»;

d) all'articolo 13 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro.»;

e) all'articolo 21 la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei.»;

f) all'articolo 22 la parola «nove» è sostituita dalla seguente «otto.»;

g) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue.»;


2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico.»;

h) all'articolo 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico è attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»;

i) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera.»;



2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»;

l) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»;

2) al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale»;

m) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»;

2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

n) all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»;

2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»;

o) dopo l'articolo 30-bis è inserito il seguente:

«Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). — 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi»;

p) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;

2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;

q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, è sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.

#### Art. 35.

##### *Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo.

#### Capo V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95

#### Art. 36.

##### *Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «di ciascun anno, dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017» e le parole «il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno successivo»;

b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);

a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a:

1) 3.060 al 31 dicembre 2023;

2) 1.802 al 31 dicembre 2024;

3) 750 al 31 dicembre 2025;

4) 0 al 31 dicembre 2026;

a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;

c) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole «i vincitori dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure» e le pa-



role «di cui alle lettere *a*) e») sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a*), *a-bis*), *a-ter*) e», al secondo periodo le parole «Ai concorsi di cui alla lettera *a*),» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui alle lettere *a*), *a-bis*), n. 1, e *a-ter*)» e le parole «ai concorsi già banditi, di cui alle lettere *a*) e *b*), qualora per gli stessi concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure già avviate di cui alle lettere *a*), *a-bis*), n. 1, *a-ter*) e *b*), qualora per le stesse»;

*d*) dopo la lettera *b-bis*), è aggiunta la seguente:

«*b-ter*) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere *a-bis*) e *a-ter*) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»;

*e*) la lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

«*c*) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera *d*) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati:

1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera *b*), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento;

*f*) dopo la lettera *c*), sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis*) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera *c*) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unità utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera *c*), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:

1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera *b*), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste;

*c-ter*) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera *c-bis*);

*c-quater*) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *c-bis*), *c-ter*) e *d-ter*), nonché l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;

*c-quinquies*): al fine di assicurare l'integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere *c*), *c-bis*), *c-ter*) e *d*), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell'ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso



di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso;

g) alla lettera d), le parole «nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis)», le parole «il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).» sono sostituite dalle seguenti: «il primo concorso di cui alla lettera c-bis).» e dopo le parole «capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unità per ogni concorso successivo;

h) alla lettera d-ter), le parole «i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter)»;

i) alla lettera e), le parole «lettere a), b) e c), n. 1),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli,»;

l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualità immediatamente successiva;

e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione;»;

m) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;

g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A;

g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella A;»;

n) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

o) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»;

p) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»;



q) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»

r) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»

s) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»

t) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

«r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;

r-quater) nell'anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata

valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027;»;

u) alla lettera t):

1) le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrono sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole «All'istituzione del predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità.»;

v) alla lettera u), le parole «ivi previsto e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «ivi previsto, il dieci», le parole «in attuazione dell'articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3, comma 2,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per il personale già frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell'investigazione conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;»;

z) alla lettera bb), le parole «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette anni» e dopo le parole «Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente»;

aa) alla lettera cc), le parole «31 dicembre 2017; Il 107°» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017. Il 107°»;

bb) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, ll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è assegnato nella misura di punti sei già dalla prima ammissione allo scrutinio;»;


cc) alla lettera hh), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

dd) alla lettera ii):

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: «a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni»;

2) il n. 3) è sostituito dal seguente:

«3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unità - risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e , per il resto, dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unità individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 - un corrispondente numero massimo complessivo



di posti è reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;»;

3) al n. 5), dopo le parole «studio universitario» sono aggiunte le seguenti: «, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,»;

4) al n. 7), dopo le parole «dalla lettera t)» sono aggiunte le seguenti: «, con cui è altresì fissato, entro l'anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale»;

ee) alla lettera ll), dopo le parole «mantenimento della sede di servizio» sono aggiunte le seguenti: «. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.»;

ff) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:

«ll-bis) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole. L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»;

gg) alla lettera nn):

1) le parole «ad esaurimento» sono soppresse ovunque ricorrano;

2) al secondo periodo, dopo le parole «predetto ruolo» sono inserite le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità,»;

3) il periodo «La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico.» è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.»;

hh) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:

«qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;»;

qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B;

qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata Tabella B;»;

ii) dopo la lettera rr), è aggiunta la seguente:

«rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»;

ll) dopo la lettera ss), è aggiunta la seguente:

«ss-bis) gli ispettori capo tecnico in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»;

mm) dopo la lettera tt), è aggiunta la seguente:

«tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»;

nn) dopo la lettera zz), è aggiunta la seguente:

«zz-bis) agli assistenti capo tecnico che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»;



oo) dopo la lettera *aaa*), è aggiunta la seguente:

«*aaa-bis*) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»;

pp) dopo la lettera *bbb*) è aggiunta la seguente:

«*bbb-bis*) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere *rr-bis*), *ss-bis*) e *tt-bis*) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-*bis*, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-*bis*, dalla stessa data;»;

qq) dopo la lettera *ddd*), è aggiunta la seguente:

«*ddd-bis*) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere *h-bis*), *i-bis*), *l-bis*), *q-bis*), *rr-bis*), *ss-bis*), *tt-bis*), *bbb-bis*), secondo le anzianità previste dalla predetta tabella G;»;

*rr*) alla lettera *eee*), al numero 1), dopo le parole «*mm*),» sono aggiunte le seguenti: «*mm-bis*), *mm-ter*)» e al numero 2), dopo le parole «*mm*),» sono aggiunte le seguenti: «, *mm-bis*), *mm-ter*)»;

*ss*) alla lettera *iii*), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni», dopo le parole «il personale di cui alle lettere *ggg*), secondo periodo, e *hhh*),» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo» e dopo le parole «già frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;»;

*tt*) dopo la lettera *lll*), è aggiunta la seguente:

«*lll-bis*) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a

punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»;

*uu*) dopo la lettera *mmm*), è aggiunta la seguente:

«*mmm-bis*) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

*vv*) alla lettera *qqq*), dopo le parole «decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verifica delle vacanze;»;

*zz*) dopo la lettera *qqq*) è aggiunta la seguente:

«*qqq-bis*) in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;»;


*aaa*) alla lettera *rrr*), le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni», le parole «il personale di cui alle lettere *ppp*), secondo periodo, e *qqq*),» sono sostituite dalle seguenti: «il personale di cui alle lettere *ppp*) e *qqq*), primo periodo,» e dopo le parole «già frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico;»;

*bbb*) dopo la lettera *sss*), è aggiunta la seguente:

«*sss-bis*) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»;

*ccc*) la lettera *ttt-bis*) è sostituita dalle seguenti:

«*ttt-bis*) per il primo concorso per l'accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di età previsto dal comma 2-*bis*, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;



«*ttt-ter*) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici - settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

*ttt-quater*) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di età previsto dall'articolo 46, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

*ddd*) alla lettera *aaaa-bis*), il primo periodo è sostituito dal seguente: «negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.»;

*eee*) alla lettera *aaaa-ter*), il primo periodo è sostituito dal seguente: «entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.»;

*fff*) alla lettera *aaaa-quater*), al primo periodo, le parole «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2020», dopo le parole «Polizia di Stato,» sono aggiunte le seguenti: «anche se», dopo le parole «professione sanitaria,» è aggiunta la seguente: «purché» e, al secondo periodo, dopo le parole «indisponibilità di posti» sono aggiunte le seguenti: «riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore»;

*ggg*) alla lettera *aaaa-quinquies*), le parole «dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», le parole «e *aaaa-quinquies*») sono soppresse e dopo le parole «titoli ammessi a valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere *aaaa-bis*) e *aaaa-ter*), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,»;

*hhh*) alla lettera *aaaa-sexies*), le parole «lettere *c*), *d*), *mm*), *mm-bis*), *zzz*), *aaaa-bis*), *aaaa-ter*))» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *c*), *c-bis*), *c-ter*), *d*), *mm*), *mm-bis*), *zzz*)».

2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *qqq*), terzo periodo, del presente decreto legislativo s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le

disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1-*ter*. Fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera *a*), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.».

1-*quater*. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h-bis*), *i-bis*), *l-bis*), *q-bis*), *rr-bis*), *ss-bis*), *tt-bis*), *bbb-bis*) e *ddd-bis*), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell'avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell'attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.».

#### Art. 37.

*Modifiche all'articolo 3 e inserimento dell'articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 4, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente «*a*) con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le lauree di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;»;



b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:

a) il prescritto titolo di studio e l'abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;

b) l'iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l'inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.»;

c) al comma 7 dopo le parole «articolo 6, comma 1, lettera d),» sono aggiunte le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,»;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneità.

7-ter. Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.

7-quater. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazio-

ne utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.

7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.


7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso. Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.

7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori è consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione.»;

e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianità di qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore tecnico".»;

f) al comma 13 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione



iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;

g) al comma 13-*bis*, le parole «dello stesso concorso interno» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualità»;

h) dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente:

«13-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 13-*bis* si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.».

i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Ovunque ricorrano, le parole “ruolo direttivo ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo direttivo”, e le parole “ruolo direttivo tecnico ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo direttivo tecnico”.

15-*ter*. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-*bis* (*Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato*). — 1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta “Mutilato in servizio”.

2. Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.

3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».

## Art. 38.

### *Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.

6-*ter*. I vice brigadieri di cui al comma 6-*bis*, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020.

6-*quater*. I vice brigadieri di cui al comma 6-*bis*, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.»;

b) al comma 9:

1) all'alinea, dopo le parole: «di cui ai commi 2» sono aggiunte le seguenti: «, 6-*ter*»;

2) alla lettera d), le parole: «1° gennaio e il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011»;

3) alla lettera e), le parole: «2011.» sono sostituite dalle seguenti: «2012.»;

4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-*bis*) per l'anno 2022, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;

e-*ter*) per l'anno 2023, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;


e-*quater*) per l'anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»;

c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli anni 2025 e 2026» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione è effettuata ai sensi dell'articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»;

d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1° gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio.»;

e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-*bis*. I marescialli ordinari con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata



al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.

**15-ter.** I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

**15-quater.** I marescialli capo con anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.

**15-quinquies.** Per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è pari a sei anni.

**15-sexies.** Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

**15-septies.** I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

**15-octies.** I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto le-

gislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.

**15-nonies.** In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a 6 anni.

**15-decies.** In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a:

a) sei anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) sette anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

**15-undecies.** Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unità annuali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianità di grado di seguito indicato:

a) per l'anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;

b) per l'anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;


c) per l'anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.

Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.

**15-duodecies.** Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l'effettuazione della selezione, nonché l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.»;

f) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza



1° gennaio 2020. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»;

g) al comma 17:

1) dopo le parole: «comma 16 e» sono aggiunte le seguenti: «16-bis e»;

2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;

h) al comma 19:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per l'anno 2020, i brigadieri capo:

1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2011;

3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012.

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale è attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nell'ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;»;

2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013»;

3) alla lettera f), la parola «2011» è sostituita dalla seguente: «2014»;

4) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) per l'anno 2023, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;»;

5) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) per l'anno 2024, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;»;

6) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) per l'anno 2025, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010.»;

i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

«21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", è formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianità dal 2017 al 2019.

Ai predetti luogotenenti è attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.

21-ter. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 34, comma 5, del decreto legisla-

tivo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:

a) per l'anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) per l'anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) per l'anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) per l'anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) per l'anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) per l'anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016;

g) per l'anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla "selezione per titoli" di cui al comma 15-duodecies.»;

l) al comma 23:

1) alla lettera a):

1.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;


1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;» sono soppresse;

2) alla lettera b):

2.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;

2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento» sono soppresse;

2.3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza può bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in sovrannumero rispetto all'organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un'età anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, può essere ridotta fino alla metà.»;



*m)* dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Nell'ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell'accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore», conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell'ambito della predetta amministrazione di appartenenza.»;

*n)* al comma 29:

1) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

2) le parole da: «, che hanno frequentato specifici corsi» fino a «nella predetta specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell'ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»;

*o)* il comma 34 è abrogato;

*p)* dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:

*a)* i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell'inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un'anzianità di grado pari o superiore a 12 anni;

*b)* per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell'anno 2017, ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianità nel grado:

- 1<sup>a</sup> aliquota: 6, 7 e 8 anni;
- 2<sup>a</sup> aliquota: 9 e 10 anni;
- 3<sup>a</sup> aliquota: 13 o più anni.»;

*q)* il comma 37 è abrogato;

*r)* al comma 38, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l'anno 2021, gli ufficiali»;

*s)* al comma 40, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2024»;

*t)* al comma 42 la parola: «quarta» è sostituita dalla seguente: «seconda»;

*u)* dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 2027, i colonnelli del ruolo normale - comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima metà della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualità immediatamente successive.

42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell'anno 2021.»;

*v)* il comma 43 è abrogato;

*z)* al comma 47, la lettera *e*) è abrogata;

*aa)* al comma 52:

1) alla lettera *d)*, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

2) alla lettera *e)*, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;

3) alla lettera *f)*, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

4) dopo la lettera *f)*, sono aggiunte le seguenti:

«*f-bis*) per il corso che ha inizio nell'anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;

*f-ter*) per il corso che ha inizio nell'anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;

*f-quater*) per il corso che ha inizio nell'anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;

*f-quinquies*) per il corso che ha inizio nell'anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;

*f-sexies*) per il corso che ha inizio nell'anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;

*f-septies*) per il corso che ha inizio nell'anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»;

*bb)* al comma 53:

1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a» sono sostituite dalla seguente: «A»;

2) dopo le parole: «per l'avanzamento» sono aggiunte le seguenti: «al grado di colonnello»;


3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono aggiunte le seguenti: «, sempreché la frequenza del corso sia effettiva all'atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l'interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo»;

*cc)* dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti:

«56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale:

*a)* per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera *c-bis*), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale;

*b)* per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell'aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale può con-



ferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale - comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.

56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell'avanzamento.

56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell'organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza può disporre, fino all'anno 2025, una o più procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale - comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l'applicabilità del disposto di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

56-quinquies. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l'anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente comma.

56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:

a) fino all'anno 2020, non si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) fino all'anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facoltà di non applicare la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario - specialità psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell'anno 2030 è colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialità nell'anno 2032.»;

dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «per dodici unità del ruolo esecutori»;

ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti:

«60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unità soprannumerarie, suddivise in 350 unità per il concorso relativo all'anno 2020, 400 unità per il concorso relativo all'anno 2021, 450 unità per il concorso relativo all'anno 2022 e 550 unità per il concorso relativo all'anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unità per l'anno 2020, 350 unità per l'anno 2021, 400 unità per l'anno 2022 e 500 unità per l'anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti

al ruolo appuntati e finanziari, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall'anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato:

a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unità;

b) al 31 dicembre 2027, in 893 unità;

c) al 31 dicembre 2028, in 363 unità;

d) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.

Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.

60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l'Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è contratta dalla data di avvio del predetto corso.».

#### Art. 39.

##### Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95


1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede: 1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalità di cui al comma 2; 2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unità soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie



si provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera *a-bis*), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni sovranumerarie sia pari a:

- 1) 1190 al 31 dicembre 2024;
- 2) 1072 al 31 dicembre 2025;
- 3) 825 al 31 dicembre 2026;
- 4) 595 al 31 dicembre 2027;
- 5) 230 al 31 dicembre 2028;
- 6) 60 al 31 dicembre 2029;
- 7) 0 al 31 dicembre 2030;

*a-quater*) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere *a*), *a-bis*) e *a-ter*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443»;

- 2) la lettera *b*) è soppressa;
- 3) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*b-bis*) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere *a*), *a-bis*), *a-ter*), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere *a*) e *a-bis*), n. 1, e *a-ter*), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate di cui alle lettere *a*), *a-bis*), n. 1, e *a-ter*) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti»;

- 4) la lettera *b-ter*) è soppressa;

*b*) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:

«14-*bis*. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.

14-*ter*. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

14-*quater*. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la permanenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi.


14-*quinqies*. In fase di prima applicazione dell'articolo 13-*sexies* della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

14-*sexies*. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

14-*septies*. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

14-*octies*. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-*septies* del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

14-*nonies*. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e



sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025».

**14-decies.** I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente.

**14-undecies.** Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.

**14-duodecies.** Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni.

**14-terdecies.** Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

**14-quaterdecies.** Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

**14-quinquiesdecies.** Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-no-

nies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data.

**14-sexiesdecies.** Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della laurea triennale, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

**14-septiesdecies.** Nell'anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027».

#### Art. 40.


##### *Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*

1. All'articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

b) al comma 2, «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell'eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere



generale. A decorrere dall'anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure:

- a) 48.050 euro per l'anno 2019;
- b) 7.008.680 euro per l'anno 2020;
- c) 10.215.998 euro per l'anno 2021;
- d) 5.476.172 euro per l'anno 2022;
- e) 17.250.000 euro a decorrere dall'anno 2023.»;

c) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il medesimo emolumento è altresì corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo *una tantum* di importo pari a 400 euro.

3-ter. Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuito un assegno lordo *una tantum* pari a 250 euro.»;

e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»;

f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere da tale data»;

g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»;

h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue:

- a) Polizia di Stato: 294.815 euro;
- b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»;

i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito.

17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, può presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione è riammesso, a valere sulle previste facoltà assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.»;

l) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «al grado superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,» dopo le parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non» e, al secondo periodo, le parole «dell'articolo 1084» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»;

m) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:


«29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalità previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.»;

n) al comma 30, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «,»;

o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti:

«30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura è incrementata di ulteriori 30 euro annui.



30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:

a) per l'anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria;

b) per l'anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria;

c) per l'anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria;

d) per l'anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria;

e) per l'anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria;

f) per l'anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria;

g) a decorrere dall'anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria.

30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è incrementato:

a) per l'anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

b) per l'anno 2024, di 804.007,40 euro per l'Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

c) per l'anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l'Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

d) per l'anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l'Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

e) per l'anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

f) per l'anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l'Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

g) a decorrere dall'anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l'Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza.

30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»;

p) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;


q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

«31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui è stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva.

31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non più idonei al servizio può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.»;

r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, è sostituita dalla «tabella F» di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.



*Capo VI*DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE  
E DI COORDINAMENTO

## Art. 41.

*Disposizioni finali e finanziarie*

1. Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro per assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430 euro per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 540 euro per sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo.

## Art. 42.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:

a) l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429.

## Art. 43.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto legislativo, valutati in 49.892.616 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per l'anno 2027, in 123.759.995 euro per l'anno 2028 e in 124.860.733 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 44.978.408 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,

n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 4.914.208 euro per l'anno 2019, in 121.283.626 euro per l'anno 2020, in 106.741.470 euro per l'anno 2021, in 105.576.540 euro per l'anno 2022, in 129.915.352 euro per l'anno 2023, in 127.890.605 euro per l'anno 2024, in 121.830.135 euro per l'anno 2025, in 118.037.037 euro per l'anno 2026, in 120.728.587 euro per l'anno 2027, in 123.759.995 per l'anno 2028, ed euro 124.860.733 annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, come rimodulato e incrementato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere dall'anno 2020, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



## SEZIONE 4

D. LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA A), 3, 4 E 5, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132.”, PUBBLICATO IN G.U. -SERIE GENERALE- N. 29 DEL 5-2-2020, SUPPL. ORDINARIO N. 8.

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 5 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


N. 8/L

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172.

...OMISSIS...

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173.

**Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.**





## S O M M A R I O

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173

...OMISSIS...

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173.


*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132. (20G00011)*.....

Pag. 153

NOTE.....

» 172





...OMISSIS...

**DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173.**

**Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

*Disposizioni comuni a più categorie*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;



*Note all'art. 41:*

— Per il testo vigente dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 40.

*Note all'art. 42:*

— Per il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vedasi note all'articolo 26.

— Per l'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, vedasi note all'articolo 28.

— Per il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vedasi note all'articolo 27.

— L'articolo 38 (documentazione caratteristica) del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è abrogato dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza», è abrogato dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

*Note all'art. 43:*

— Per il testo dell'art. 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 v. nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 3 e 3 bis del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, v. nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, v. nelle note all'articolo 40.

**20G00012****DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 173.**

**Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto l'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato n. 1447/2019, emesso nell'adunanza del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emesso nella seduta del 17 ottobre 2019;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


Art. 1.

*Disposizioni comuni a più categorie*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2020, l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale del servizio sanitario militare di cui al comma 1, nonché dagli psicologi militari per l'iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.»;



b) all'articolo 622:

1) al comma 1, lettera c), le parole «ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «in applicazione»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, si applicano gli articoli 867, comma 5, e 923, comma 5.»;

c) all'articolo 635:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera f), dopo le parole «per inidoneità psico-fisica», sono inserite le seguenti: «e di quelli disposti in applicazione dell'articolo 957, comma 1, lettere b) ed e-bis)»;

1.2) alla lettera g) le parole «, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi» sono soppresse;

1.3) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In relazione al requisito di cui al comma 1, lettera c), la patologia che ha determinato la permanente non idoneità in modo parziale al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio non costituisce causa di esclusione dai concorsi interni per il reclutamento dei volontari in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e degli ufficiali dei ruoli speciali.

1-ter. I tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento, costituiscono causa di esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dal bando.»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se il procedimento penale di cui al comma 1, lettera g-bis), non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, il militare può partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare.»;

d) all'articolo 640, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneità fisiopsico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno

presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;

e) all'articolo 645, alla rubrica, dopo la parola «categorie», sono aggiunte le seguenti: «nei concorsi pubblici»;

f) all'articolo 668, comma 1:

1) alla lettera a), numero 1), le parole «generale di brigata» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

2) alla lettera b), numero 1), la parola «contrammiraglio» è sostituita dalla seguente: «capitano di vascello»;

3) alla lettera c), numero 1), le parole «generale di brigata aerea» sono sostituite dalla seguente: «colonnello»;

g) all'articolo 673, comma 2, lettera b), dopo la parola «armi,» è inserita la seguente: «corpi,»;

h) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare). — 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:

a) nei limiti delle vacanze organiche;

b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalità definite dal relativo Capo di Stato Maggiore;

c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.»;


i) all'articolo 740, comma 1, lettera b), le parole «il diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;

l) all'articolo 798-bis, comma 1:

1) alla lettera b):

1.1) al numero 1), le parole «1.500 primi marescialli, 4.600» sono sostituite dal seguente numero: «6.100»;

1.2) al numero 2), le parole «1.350 primi marescialli, 3.950» sono sostituite dal seguente numero: «5.300»;



1.3) al numero 3) le parole «1.800 primi marescialli, 5.300» sono sostituite dal seguente numero: «7.100»;

2) alla lettera c):

2.1) al numero 1), i numeri «41.330» e «22.900» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «42.080» e «22.150»;

2.2) al numero 2), i numeri «7.950» e «5.600» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «8.325» e «5.225»;

2.3) al numero 3) i numeri «7.050» e «6.200» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «7.425» e «5.825»;

m) all'articolo 843, comma 1, dopo la parola «specialità» sono inserite le seguenti: «o qualificazioni»;

n) all'articolo 858, comma 3, le parole «, salvo quanto disposto dall'articolo 859» sono soppresse;

o) all'articolo 861, il comma 2 è abrogato;

p) all'articolo 862:

1) ai commi 1 e 3, le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;

2) al comma 2, le parole «l'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «il militare»;

3) al comma 4:

3.1) le parole «L'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Il militare»;

3.2) dopo le parole «dimissioni volontarie dal grado» sono inserite le seguenti: «, purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego»;

q) all'articolo 880, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'uso delle uniformi da parte del personale cessato dal servizio costituisce grave violazione dei doveri attinenti al grado.»;

r) dopo l'articolo 911, è inserito il seguente:

«Art. 911-bis (Aspettativa per assenze indebitamente fruita). — 1. Il militare che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto e che non possa o non voglia chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata, è collocato in aspettativa senza assegni per il corrispondente periodo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi i casi nei quali la fruizione di giorni non spettanti è imputabile a colpa del militare.»;

s) all'articolo 923, comma 5:

1) le parole «un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa» sono sostituite dalle seguenti: «la perdita dello stato di militare ovvero con un provvedimento di perdita del grado, anche a seguito di dimissioni volontarie del militare, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tali cause»;

2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione

del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio.»;

t) all'articolo 930:

1) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

«1-bis.1. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale militare di seguito specificato, il quale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente:

a) volontari in ferma prefissata quadriennale risultati vincitori nella graduatoria di merito per l'immissione in servizio permanente e successivamente esclusi dall'immissione a causa di un giudizio di permanente non idoneità al servizio militare incondizionato;

b) volontari in ferma prefissata annuale o raffermati nonché volontari in ferma prefissata quadriennale o raffermati che hanno subito ferite o lesioni che abbiano causato una infermità ascrivibile alla IV e alla V categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;

2) i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 è sospesa qualora il militare sia sottoposto a procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato ovvero qualora nei confronti del medesimo sia stata adottata a qualsiasi titolo la sospensione dall'impiego.

1-quater. Il transito è precluso nei seguenti casi:

a) perdita del grado ai sensi dell'articolo 865 all'esito del procedimento disciplinare di cui al comma 1-ter ovvero ai sensi dell'articolo 862, comma 4;

b) perdita del grado ai sensi dell'articolo 866;

c) perdita dello stato di militare ai sensi dell'articolo 622.

1-quinquies. Il personale delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente è inquadrato in base alla Tabella H di cui all'articolo 45, comma 17 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, secondo le corrispondenze dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 632.»;


3) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

«1-sexies. Il personale militare di cui al comma 1, che riveste il grado di maggiore o tenente colonnello, e gradi corrispondenti, può presentare domanda di transito ai sensi del medesimo comma 1 manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale prevista dalla tabella di cui al comma 1-quinquies. Si applicano le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al comma 1.»;

u) all'articolo 1000, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) Esercito italiano: 55 anni;

b) Marina militare: 55 anni;



## c) Aeronautica militare:

## 1) ruolo naviganti:

1.1) ufficiali inferiori: 45 anni;

1.2) ufficiali superiori: 52 anni;

2) tutti gli altri ruoli: 55 anni;»;

## v) dopo l'articolo 1051, è inserito il seguente:

«Art. 1051-*bis* (*Promozioni in particolari situazioni*). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2017, il militare, che è deceduto ovvero è stato collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, è promosso al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, consegue la prevista qualifica.»;

z) l'articolo 1084-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 1084-*bis* (*Promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a decorrere dalla data di cessazione dal servizio nei casi di:

a) raggiungimento del limite di età;

b) collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;

c) infermità;

d) rinuncia al transito nell'impiego civile di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-*bis*).

2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche ai militari in servizio permanente deceduti, a decorrere dal giorno antecedente al decesso.

3. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i militari destinatari della promozione di cui all'articolo 1084 nonché per gli ufficiali che rivestono il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per i marescialli, sergenti e graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza.

4. Ai militari che ai sensi del comma 3 non conseguono la promozione di cui ai commi 1 e 2, è attribuita, ove prevista, la carica o qualifica speciale.

5. L'attribuzione della promozione o della carica o qualifica speciale di cui al presente articolo non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico.

6. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ai militari cessati dal servizio dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la promozione è attribuita secondo le decorrenze previste dalle disposizioni vigenti anteriormente a tale ultima data.»;

## aa) all'articolo 1275:

1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente: «specialità»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte, in tutto o in parte, con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi di comando o incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»;

3) il comma 6-*bis* è abrogato;

## bb) all'articolo 1280:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da primo maresciallo a luogotenente della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 9 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;

c) nocchieri di porto: 6 anni;

d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni.»;

2) dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, i periodi minimi indicati ai commi 2, lettera b), 3, lettera b) e 4, lettera b), sono ridotti rispettivamente a 3 anni, 4 anni e 4 anni.

4-*quater*. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.»;


cc) all'articolo 1359, comma 3, le parole «né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione» sono soppresse;

dd) all'articolo 1370, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.»

ee) all'articolo 1377, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.»;



ff) all'articolo 1381, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:

a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;

b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.»;

gg) all'articolo 1389, comma 1, lettera b), le parole «60 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, 90 giorni»;

hh) all'articolo 1494, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non può essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, è ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario è determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.»;

ii) dopo l'articolo 1837-bis, è inserito il seguente:

«Art. 1837-ter (Assistenza in favore del personale militare cessionario dei cani delle Forze armate riformati). — 1. A decorrere dal 2020, il personale militare conduttore dei cani delle Forze armate riformati, in quanto non più idonei al servizio, può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Il personale militare di cui al primo periodo fruisce dell'assistenza veterinaria ai sensi dell'articolo 533 del regolamento, entro il limite di spesa annuale di euro 1.200,00 per ciascun cane.»;

ll) all'articolo 2209-septies:

1) alla rubrica, le parole «quadri al» sono sostituite dalle seguenti: «quadri per il»;

2) al comma 1, le parole «non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti»;

3) al comma 3:

3.1) la lettera a) è soppressa;

3.2) alla lettera c), la parola «luogotenente» è sostituita dalle seguenti: «primo luogotenente o della qualifica speciale».

Art. 2.

#### Disposizioni a regime in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 210:

1) alla rubrica le parole «e paramedico» sono sopprese;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1.1. Nell'esercizio delle attività libero professionali di cui al comma 1, i medici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili, penali o amministrativi in cui è coinvolta l'Amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'Amministrazione di appartenenza.»;

b) all'articolo 652:

1) al comma 1, le parole «di uno dei diplomi di laurea, definiti» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali definite»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In caso di carenza di specifiche professionalità sanitarie, gli ufficiali medici in servizio permanente possono essere tratti con il grado di capitano mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini di età non superiore a 38 anni in possesso dei titoli di specializzazione indicati nel bando di concorso.»;

c) all'articolo 653, comma 1, alinea:

1) le parole «diploma di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «laurea magistrale»;

2) dopo le parole «forze di completamento», sono inserite le seguenti: «in possesso di laurea magistrale»;

d) all'articolo 655:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a):

1.1.1) al numero 4), le parole «purché in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «e non hanno superato il 30° anno di età, purché in possesso dell'idoneità in attitudine militare e»;

1.1.2) al numero 4-bis), dopo le parole «terzo anno», sono inserite le seguenti: «, non hanno superato il 30° anno di età»;

1.2) alla lettera b), la parola «rivestito» è sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;

1.3) alla lettera c), la parola «rivestito» è sostituita dalle seguenti: «di sottotenente»;

1.4) alla lettera d):

1.4.1) dopo le parole «accademie militari» sono inserite le seguenti: «iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero»;



1.4.2) le parole «ovvero iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico,» sono soppresse;

2) il comma 5 è abrogato;

e) l'articolo 656 è sostituito dal seguente:

«Art. 656 (*Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente*). — 1. Nei concorsi per il reclutamento nei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, sono stabilite le seguenti riserve di posti:

a) per il personale appartenente al ruolo dei marescialli, di cui alla lettera a), numero 1), in misura non inferiore al 50 per cento;

b) per il personale appartenente al ruolo dei sergenti, di cui alla lettera a), numero 5), in misura pari al 5 per cento;

c) per il personale appartenente al ruolo dei volontari al servizio permanente, di cui alla lettera a), numero 5-*bis*), in misura pari al 5 per cento.

2. I posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle categorie non riservatarie.»;

f) all'articolo 659, il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 678, comma 4, dopo le parole «senza demerito», sono inserite le seguenti: «per almeno 18 mesi»;

h) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo le parole «dal ruolo dei sergenti,» sono inserite le seguenti: «ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente.»;

i) all'articolo 724, comma 3, lettera b), la parola «undici» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

l) all'articolo 725, comma 2, primo periodo, le parole «e, se lo superano, sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso» sono sostituite dalle seguenti: «e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianità assoluta»;

m) all'articolo 801:

1) al comma 1, le parole «del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Capo di stato maggiore della difesa»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali ha luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero corrispondente agli ufficiali che, alla medesima data e con il grado posseduto, si trovano nelle destinazioni individuate ai sensi del comma 2.»;

n) all'articolo 831:

1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) conseguito la laurea magistrale.»;

2) al comma 4, primo periodo:

2.1) dopo le parole «I capitani» sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;

2.2) le parole «ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «, nel numero di posti stabilito dal relativo bando di concorso»;

3) al comma 5:

3.1) l'alea e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani e i maggiori che alla data di scadenza del bando hanno:

a) un'età non superiore a 50 anni.»;

3.2) la lettera c) è soppresa;

3.3) alla lettera d), la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

4) al comma 6, primo periodo, dopo la parola «capitani», sono inserite le seguenti: «e i maggiori»;

5) dopo il comma 6-*bis*, è inserito il seguente:

«6-*bis*.1. In presenza di vacanze organiche nei relativi gradi del ruolo normale del corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano, su richiesta della Forza armata, è consentito il transito in tale ruolo, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello appartenenti ad altri ruoli dell'Esercito italiano, in possesso della laurea magistrale o specialistica in ingegneria o architettura.»;

6) al comma 6-*ter*, primo periodo, le parole «al comma 6-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 6-*bis* e 6-*bis*.1»;

o) l'articolo 859 è abrogato;

p) all'articolo 894, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dall'anno 2020 l'Amministrazione della difesa provvede al rimborso delle spese sostenute dal personale militare appartenente alle Armi del genio e delle trasmissioni dell'Esercito italiano, ai Corpi degli ingegneri dell'Esercito italiano, del genio della Marina militare e del genio aeronautico dell'Aeronautica militare per l'iscrizione al relativo albo professionale, quando tale iscrizione risulta obbligatoria per lo svolgimento della specifica attività di servizio a beneficio esclusivo della Forza armata d'appartenenza.»;

q) all'articolo 900, comma 1, le parole «I tenenti colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2029, i tenenti colonnelli»;


r) all'articolo 909, comma 4, le parole «che devono essere» sono soppresse;

s) dopo l'articolo 965, è inserito il seguente:

«Art. 965-*bis* (*Ammissione a dottorato di ricerca*). — 1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per le esigenze dell'amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;

t) all'articolo 988-*bis*, comma 1, le parole «56° anno di età, se ufficiale superiore, e il 52° anno di età, se ufficiale inferiore», sono sostituite dalle seguenti: «60° anno di età»;

u) all'articolo 1009, comma 2, le parole «Il personale militare non direttivo e non dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «Il restante personale militare»;



v) all'articolo 1034, comma 2, le parole «per le quali è prevista la partecipazione a tali commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1094, comma 3»;

z) all'articolo 1037, comma 1:

1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) dal Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dai generali di corpo d'armata che sono preposti ai comandi collocati alle dipendenze dirette del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con l'esclusione dei comandi internazionali e multinazionali all'estero e in Italia»;

3) alla lettera c), le parole «alla lettera b), nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito ove non compreso nei due suddetti generali di corpo d'armata» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a-bis) e b) ove non compresi nei generali di corpo d'armata di cui alle lettere a-bis) e b);

aa) all'articolo 1039, comma 1, lettera b), dopo la parola «unità», è inserita la seguente: «aerea»;

bb) all'articolo 1064, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministro può richiedere la documentazione afferente ai giudizi espressi dai membri delle competenti commissioni di avanzamento.»;

cc) all'articolo 1071, comma 2, le parole «al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio»;

dd) all'articolo 1088, comma 1, le parole «riconosciuti dal Ministro con propria determinazione» sono sostituite dalla seguente: «comprovati dagli organi preposti della Forza armata di appartenenza»;

ee) all'articolo 1094, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa sono collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza, a decorrere dal 30 dicembre 2019.»;

ff) alle tabelle 1, 2 e 3, al quadro I, la nota a) è soppressa;

gg) alla tabella 1, a ciascuno dei quadri da I a IX, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di capitano, è inserito il seguente periodo: «Superare i corsi previsti da apposito decreto ministeriale (\*)»;

hh) alla tabella 1, in calce a ciascuno dei quadri da I a IX, è inserito, in fine, il seguente periodo: «(\*) Requisito richiesto a decorrere dall'anno successivo a quello di adozione del decreto ministeriale.»;

ii) alla tabella 1:

1) a ciascuno dei quadri I, II e V, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il prescritto diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la prescritta laurea magistrale»;

2) al quadro III, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, le parole «il diploma di laurea specialistica» sono sostituite dalle seguenti: «la laurea magistrale»;

ll) alla tabella 2, al quadro I, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di sottotenente di vascello, la parola «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale»;

mm) alla tabella 3:

1) a ciascuno dei quadri I e II, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, la parola «specialistica» è sostituita dalla seguente: «magistrale»;

2) a ciascuno dei quadri III e IV, alla colonna 8 «Titoli, esami, corsi richiesti», in corrispondenza del grado di tenente, dopo le parole «Aver conseguito la laurea» è inserita la seguente: «magistrale».

### Art. 3.

#### Disposizioni transitorie in materia di ufficiali

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2196-bis:

1) al comma 1, lettera a), le parole «45 anni» sono sostituite dalle seguenti: «52 anni»;

2) al comma 1-*quater*, le parole «alla data di pubblicazione del bando» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di presentazione della domanda»;

3) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente: «1-*quinques*. Il limite di età di cui al comma 1, lettera a):

a) fino all'anno 2024, è innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano;

b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).»;

b) all'articolo 2230, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il cinquanta per cento delle unità di ufficiali di cui al comma 1, lettere da m) a m-*quinquies*), è riservato ai tenenti colonnelli. Se il numero dei tenenti colonnelli è inferiore alla quota riservata, le posizioni residue sono devolute a ufficiali aventi grado diverso.»;

c) dopo l'articolo 2231-bis, è inserito il seguente:

«Art. 2231-*ter* (Disposizione transitoria per il transito nell'impiego civile degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti). —

1. L'articolo 930, comma 1-*sexies*, si applica agli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello e gradi corrispondenti delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare a decorrere dal 1° gennaio 2018.»;

d) all'articolo 2233-*quater*:

1) al comma 2:

1.1) all'alinea, le parole «e generale di brigata» sono soppresse;



1.2) le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

*a)* agli ufficiali che, nell'anno 2017, rivestono il grado di maggiore, tenente colonnello e gradi corrispondenti, nonché ai capitani inseriti in aliquota di avanzamento al 31 ottobre 2017 per aver maturato i periodi di permanenza minima nel grado previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 vigenti al 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016;

*b)* agli ufficiali che per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 hanno beneficiato di una riduzione dei periodi di permanenza nel grado di tenente e capitano e corrispondenti rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-*bis*, 1136-*bis* e 1185-*bis*, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica l'incremento degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e corrispondenti, nel limite massimo di un anno, e di tenente colonnello e corrispondenti, per la parte residuale, in misura complessivamente pari alla riduzione della permanenza richiesta per l'avanzamento al grado di capitano e di maggiore, o gradi corrispondenti, di cui hanno beneficiato.»;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Fino all'avanzamento al grado di colonnello e gradi corrispondenti degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2, lettera *b)*, le aliquote di valutazione sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. Per l'avanzamento al grado di maggiore e gradi corrispondenti, possono essere previste distinte aliquote sulla base delle diverse anzianità possedute al 31 dicembre 2016.»;

*e)* all'articolo 2239, dopo il comma 3-*ter*, è inserito il seguente:

«3-*quater*. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per i ruoli di cui alla tabella 3, quadri I e II, il conseguimento della laurea specialistica è richiesto nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore.»;

*f)* all'articolo 2250-*ter*, comma 1, lettera *a)*, le parole «per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019 e 10 per cento dal 2020 al 2031»;

#### Art. 4.

##### *Disposizioni a regime in materia di marescialli*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 655-*bis*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. I primi marescialli e i luogotenenti possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1, limitatamente a quelli concernenti la categoria, la specialità ovvero l'abilitazione di appartenenza, secondo le corrispondenze definite dal decreto di cui all'articolo 655, comma 3.»;

*b)* all'articolo 682:

1) al comma 4:

1.1) alla lettera *a)*, numero 3), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;

1.2) alla lettera *b)*, numero 1), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;

2) al comma 5:

2.1) all'alinea, le parole «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

2.2) alla lettera *a)*:

2.2.1) al numero 1.2, la parola «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

2.2.2) al numero 1.4), le parole «nell'anno in cui è bandito il concorso» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno solare in cui è bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande»;

2.2.3) al numero 2), il numero «40°» è sostituito dal seguente: «45°»;

2.3) alla lettera *b)*, le parole «dieci» e «sette» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «sette» e «tre»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis*, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;


*c)* all'articolo 760, comma 1-*bis*, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

*d)* l'articolo 762 è sostituito dal seguente:

«Art. 762 (*Stato giuridico dei frequentatori*). — 1. Il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *a)*, durante la frequenza dei corsi formativi previsti assume la qualità di allievo. Il personale militare di cui all'articolo 682, comma 4, lettera *b)*, all'atto dell'assunzione della qualità di allievo, perde il grado eventualmente rivestito. In caso di perdita della qualità di allievo, il predetto personale è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ed è restituito ai reparti ed enti di appartenenza, per il completamento degli eventuali obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi presso la scuola.

2. Il personale proveniente dai civili assume lo stato giuridico di volontario in ferma per la durata del corso.

3. Al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera *b)*, durante la frequenza dei corsi formativi previsti si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del ruolo di provenienza.»;



e) all'articolo 816, comma 2, dopo le parole «ripartiti in», sono inserite le seguenti: «categorie e»;

f) all'articolo 972, comma 1, primo periodo:

1) le parole «a corsi di particolare livello tecnico» sono soppresse;

2) dopo le parole «Aeronautica militare», sono inserite le seguenti: «a corsi di particolare livello tecnico, individuati con decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*,»;

g) all'articolo 1273:

1) al comma 1, le parole «dei sottufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente ai ruoli dei marescialli»;

2) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal 1° luglio dell'anno di inserimento in aliquota»;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per il personale appartenente al ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, le procedure di avanzamento a scelta si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità con l'attribuzione delle relative promozioni secondo il criterio di proporzionalità, assicurando almeno una promozione per specialità.»;

h) all'articolo 1278:

1) al comma 1, lettera a), il numero «8» è sostituito dal seguente: «7»;

2) al comma 3, lettera b), il numero «7» è sostituito dal seguente: «6»;

i) all'articolo 1323:

1) al comma 1:

1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti»;

1.2) alla lettera c):

1.2.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;

1.2.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;

1.3) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;

l) l'articolo 1325 è abrogato;

m) all'articolo 1328, comma 2, le parole «primo maresciallo» sono sostituite dalla seguente: «luogotenente»;

n) all'articolo 1517, comma 5:

1) alla lettera f), le parole «tromba in Sib basso» sono soppresse;

2) alla lettera g), prima delle parole «trombone tenore», sono inserite le seguenti: «tromba in Sib basso,»;

o) all'articolo 1521, comma 2:

1) alla lettera a), le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

2) alla lettera b):

2.1) al numero 1), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

2.2) al numero 2), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

2.3) al numero 3), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;

2.4) al numero 4), le parole «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

2.5) al numero 5), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni»;

p) all'articolo 1522, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I requisiti per l'attribuzione della qualifica di cui agli articoli 1323, comma 1, lettera c) e 1325-bis, comma 1, lettera c), sono riferiti all'ultimo biennio.».

## Art. 5.

### Disposizioni transitorie in materia di marescialli

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2197:

1) al comma 1:

1.1) le parole «Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma, sino» sono sostituite dalla seguente: «Sino»;

1.2) dopo le parole «articolo 679,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;

1.3) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:


«a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico;

b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, numero 244, il limite di età per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), è elevato a 52 anni.»;

3) i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati;



b) all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera c), dopo le parole «sede di servizio», sono inserite le seguenti: «; se impiegati in ambito internazionale, all'estero e in Italia, è assicurata la permanenza nella sede fino al termine del mandato»;

c) dopo l'articolo 2197-ter, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2197-quater (Concorso straordinario per il ruolo dei marescialli). — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 682, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di trecento posti, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai sergenti maggiori capi qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) la laurea.

b) aver riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente e non aver ricevuto, nel medesimo periodo, sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di sei mesi.

Art. 2197-quinquies (Disciplina transitoria relativa allo stato giuridico degli allievi marescialli e dei frequentatori). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, già ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, ne prosegue la frequenza con il grado precedentemente rivestito.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico del rispettivo ruolo di provenienza.

3. I periodi di tempo trascorsi presso le scuole sono computati ai fini dell'anzianità di servizio.»;

d) dopo l'articolo 2250-quater, è inserito il seguente:

«Art. 2250-quinquies (Disposizioni transitorie per l'avanzamento nei ruoli dei marescialli dell'Aeronautica militare). — 1. Le procedure di avanzamento di cui all'articolo 1273, comma 2-bis, si applicano a partire dalle promozioni decorrenti nell'anno 2020, esclusi i marescialli di 1ª classe precedentemente giudicati idonei ma non promossi.»;

e) all'articolo 2251-bis:

1) alla rubrica, le parole «fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021» sono soppresse;

2) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità

richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente:

a) 8 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;

d) 7 anni per i marescialli capi con anzianità di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).

7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:

a) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2012;

b) con anzianità nel grado fino al 31 dicembre 2013.».

7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

b) 2 luglio 2020, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

c) 3 luglio 2020, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;

d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b);

e) 1° luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

f) 2 luglio 2021, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;

g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

h) 4 luglio 2021, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b);

i) 1° luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a);

l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022;

m) 3 luglio 2022, prima metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;

n) 4 luglio 2022, seconda metà dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b).

7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1ª classe dell'Aeronautica militare con anzianità 2010, la decor-



renza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo è così determinata:

a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione;

b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1ª classe con anzianità di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.»;

f) all'articolo 2251-ter:

1) alla rubrica, le parole «l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione»;

2) al comma 1, dopo le parole «in servizio» sono inserite le seguenti: «permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio.»;

3) al comma 2, le parole «dell'articolo 1282» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1056, comma 2»;

4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente:

a) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;

b) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) 5 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) 3 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;

g) 4 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

h) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6;

i) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianità nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;

l) 6 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);

m) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);

n) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianità fino al 31 dicembre 2019;

o) 7 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianità 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a);

p) 8 anni per i primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianità 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b).

3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016.

3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale è incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito al comma 3-bis.

3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, è formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianità dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g).

3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.

3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a);


b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b);

c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c);

d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d);

e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e);

f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f).



3-*octies*. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;

c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8.»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente è pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.»;

g) all'articolo 2251-*quater*:

1) al comma 2:

1.1) le parole «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-*bis*»;

1.2) alla lettera c), le parole «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»;

1.3) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

«c-*bis*) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018;

c-*ter*) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;

c-*quater*) un anno, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera a);

c-*quinqües*) due anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera b);

c-*sexies*) tre anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera c);

c-*septies*) quattro anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera d);

c-*octies*) cinque anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera e);

c-*nonies*) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*ter*, lettera f);

c-*decies*) sei anni, per i luogotenenti con anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-*ter*, comma 3-*bis*, lettera g).»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio

a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dal comma 2.

2-*ter*. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-*quater*. I luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

2-*quinqües*. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2008;

b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianità 2009;

c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianità 2010;

d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianità 2011.

2-*sexies*. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono così disciplinati:

a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017;

b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017;


c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianità di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;

d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianità di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.»;

h) all'articolo 2251-*quinqües*, comma 3, le parole «se in possesso di anzianità nel grado superiore o uguale a quanto previsto dall'articolo 1522» sono soppresse;

i) dopo l'articolo 2251-*quinqües*, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2251-*sexies* (Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario, maresciallo capo e gradi corrispondenti del personale dei ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). — 1. Per la composizione delle aliquote di valutazione dell'anno 2020, in deroga all'articolo 1278, comma 3, lettera b), i requisiti di anzia-



nità richiesti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo capo e corrispondenti, sono rispettivamente:

a) 7 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i marescialli ordinari con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

2. Per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo dell'anno 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due aliquote, rispettivamente per i marescialli ordinari sotto elencati:

a) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

b) con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

3. I marescialli capi di cui al comma 2, lettera b), sono promossi con decorrenza giuridica il giorno successivo ai marescialli capi di cui al comma 2, lettera a).

4. In deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, per l'avanzamento al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, il personale di cui all'articolo 2197-ter, comma 4, lettera a), numero 1), avente decorrenza di grado 1° gennaio, è incluso in un'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilito dall'articolo 1278.

Art. 2251-septies (Regime transitorio per le promozioni degli orchestrali e archivisti). — 1. Il personale appartenente al ruolo dei musicisti, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che riveste il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo, in possesso di anzianità di grado uguale o superiore a quanto stabilito dall'articolo 1521, comma 2, è incluso in una aliquota straordinaria al 1° gennaio 2020 e promosso al grado superiore, previo giudizio di idoneità espresso dalla commissione permanente di avanzamento.

2. Per il personale che alla data del 1° gennaio 2020 riveste il grado di maresciallo capo, primo maresciallo e luogotenente, e gradi corrispondenti, in relazione a quanto previsto dagli articoli 1521 e 1522, ai fini dell'avanzamento al grado superiore è computata la parte eccedente di anzianità maturata nei precedenti gradi.

3. Il personale che ha maturato l'anzianità prevista per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale è incluso in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutato dalla relativa commissione di avanzamento.».

#### Art. 6.

##### Disposizioni a regime in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 690:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo le parole «concorsi interni», sono inserite le seguenti: «e successivo corso di formazione basico.»;

1.2) alla lettera a), le parole «nel limite minimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo del 60 per cento»;

1.3) alla lettera b), le parole «nel limite massimo del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite minimo del 40 per cento»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.»;

b) l'articolo 691 è abrogato;

c) all'articolo 773:

1) alla rubrica, le parole «aggiornamento e formazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico»;

2) al comma 1, le parole «aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «formazione basico di durata non superiore»;

d) all'articolo 840, comma 1, dopo le parole «manzioni esecutive,» sono inserite le seguenti: «anche qualificate e complesse.»;

e) l'articolo 1284 è sostituito dal seguente:

«Art. 1284 (Forme di avanzamento). — 1. L'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avviene ad anzianità.»;

f) all'articolo 1285:

1) al comma 1:

1.1) le parole «, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta,» sono soppresse;

1.2) le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

2) al comma 2, le parole «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;

g) all'articolo 1286, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da sergente maggiore a sergente maggiore capo sono determinati in 4 anni di comando di squadra o reparti corrispondenti ovvero di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni, anche se compiuti tutti o in parte nel grado inferiore. Per gli incarichi tecnici delle operazioni speciali e di quelli dei tecnici aeromobili, il periodo indicato è comprensivo del periodo di frequenza dei corsi per conseguire la qualifica ovvero il brevetto, ove questi siano terminati con esito favorevole.»;


h) all'articolo 1287:

1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;



c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;

d) nocchieri di porto: 2 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni.

3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, sono così determinati:

a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;

b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;

c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;

d) nocchieri di porto: 4 anni;

e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;

i) all'articolo 1288, comma 1, le parole «4 anni» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni»;

l) all'articolo 1323-bis:

1) al comma 1:

1.1) l'alea è sostituito dal seguente:

«Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:»;

1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni»;

1.3) alla lettera c):

1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;

1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;

1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».

## Art. 7.

### Disposizioni transitorie in materia di sergenti

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2197-*quinquies*, è inserito il seguente:

«Art. 2197-*sexies* (Concorso straordinario per il ruolo dei sergenti). — 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 690, per gli anni dal 2021 al 2023 sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per un numero complessivo di mille posti, per il reclutamento nei ruoli dei Sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono riservati ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale e gradi corrispondenti, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado;

b) non aver riportato nell'ultimo quadriennio una valutazione inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente;

c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione annuale dei posti per Forza armata.

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente e, con il medesimo grado, ove ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.»;

b) all'articolo 2254-bis:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:


«1-bis. Per il conferimento delle promozioni relative alle aliquote di avanzamento fino al 31 dicembre 2019, nell'avanzamento a scelta al grado di sergente maggiore capo, le promozioni sono così determinate:

a) il primo terzo del personale iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza prevista al comma 1-ter;

b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della medesima lettera a);

2) la seconda metà è promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al personale di cui alla lettera a), prendendo posto nel



ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno;

c) ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2019 i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo sono:

a) 7 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;

b) 6 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;

c) 5 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

d) 4 anni per i sergenti maggiori con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.»;

2) al comma 2, alinea, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2017»;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al 1° gennaio 2020, sono promossi al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti i sergenti maggiori con anzianità di grado 2014 e 2015, giudicati idonei ma non promossi nelle aliquote fino al 31 dicembre 2019, secondo il seguente ordine di iscrizione in ruolo:

a) la prima metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione;

b) i sergenti maggiori con anzianità 2014;

c) la seconda metà dei sergenti maggiori con anzianità 2015 non promossi in prima valutazione.

2-ter. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2021 è formata l'aliquota di valutazione per i sergenti maggiori con anzianità nel grado 2016.

2-quater. Per il conferimento delle promozioni ad anzianità al grado di sergente maggiore capo, di cui all'articolo 1284, al 31 dicembre 2022 sono formate le seguenti distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i sergenti maggiori:

a) con anzianità nel grado 1° gennaio 2017;

b) con anzianità nel grado 2 gennaio 2017;

c) con anzianità nel grado 3 gennaio 2017.»;

4) al comma 3, dopo le parole «corrispondenti» sono inserite le seguenti: «, in deroga al comma 1-bis, per l'anno 2017.»;

5) al comma 4, le parole «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2017»;

6) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per la promozione al grado di sergente maggiore per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per sergenti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.»;

7) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della promozione a sergente maggiore e gradi corrispondenti è così disciplinata:

a) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) sergenti maggiori di cui al comma 4-bis, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a).»;

c) all'articolo 2254-ter:

1) al comma 1, dopo le parole «1323-bis,» sono inserite le seguenti: «commi 1, lettere b), c) e d)» e dopo le parole «nel grado fino al» sono aggiunte le seguenti: «31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2017 al 2031, in deroga all'articolo 1323-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016;

b) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e 30 marzo 2017;

c) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017;

d) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° luglio 2017 e il 30 settembre 2017;

e) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° ottobre 2017 e il 31 dicembre 2017;

f) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020;

g) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

h) 3 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera a);

i) 4 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera b);

l) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 2254-bis, comma 2-quater, lettera c);

m) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024;

n) 5 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera a);

o) 6 anni per i sergenti maggiori capi con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, precedentemente sergenti maggiori di cui all'articolo 2254-bis, comma 4-bis, lettera b).»;



3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-ter. I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;

4) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 2254-quater, comma 1, lettera a), dopo le parole «sergente maggiore capo», sono inserite le seguenti: «e comunque non anteriormente al 1° ottobre 2017».

#### Art. 8.

##### Disposizioni a regime in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 704:

1) al comma 1, la parola «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

2) al comma 1-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della difesa sono altresì definite le modalità di riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, a domanda, dei volontari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato.»;

b) all'articolo 782, comma 1:

1) le parole «All'atto dell'ammissione» sono sostituite dalle seguenti: «I volontari ammessi»;

2) le parole «i volontari devono» sono sostituite dalle seguenti: «hanno l'obbligo di»;

3) le parole «dalla conseguita specializzazione» sono soppresse;

c) l'articolo 1049 è abrogato;

d) all'articolo 1307-bis:

1) al comma 1:

1.1) l'alea è sostituito dal seguente: «Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:»;

1.2) alla lettera a), le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

1.3) alla lettera c):

1.3.1) dopo la parola «precedente», sono inserite le seguenti: «alla data di formazione dell'aliquota»;

1.3.2) dopo la parola «equivalente» sono aggiunte le seguenti: «secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare»;

1.4) alla lettera d), le parole «nell'ultimo biennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) al comma 4, le parole «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.»;

e) all'articolo 1308, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.

4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni che comporta il transito di una specialità ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli.»;

f) all'articolo 1309:

1) al comma 1, la parola «specializzazione» è sostituita dalla seguente «specialità»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche, oltre che in destinazioni di imbarco, possono essere soddisfatte in tutto o in parte con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialità e abilitazione di appartenenza.»;


g) all'articolo 1524, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età per il reclutamento degli istruttori dei gruppi sportivi delle Forze armate è fissato in trentacinque anni.».

#### Art. 9.

##### Disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2204-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Riammissione alle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei volon-



tari in ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma biennale esclusi dalle predette procedure negli anni dal 2010 al 2016»;

b) l'articolo 2205 è abrogato;

c) dopo l'articolo 2207, è inserito il seguente:

«Art. 2207-bis (Ripartizione transitoria delle dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). — 1. Per gli anni dal 2025 al 2028, in deroga all'articolo 798-bis, comma 1, lettera c), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 798, comma 2, le dotazioni organiche dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina dell'Aeronautica militare sono determinate nelle seguenti unità:

a) per l'anno 2025:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.330 in servizio permanente e 22.900 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 7.950 in servizio permanente e 5.600 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.050 in servizio permanente e 6.200 in ferma prefissata;

b) per l'anno 2026:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.730 in servizio permanente e 22.500 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.150 in servizio permanente e 5.400 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.250 in servizio permanente e 6.000 in ferma prefissata;

c) per l'anno 2027:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 41.930 in servizio permanente e 22.300 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.250 in servizio permanente e 5.300 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.350 in servizio permanente e 5.900 in ferma prefissata;

d) per l'anno 2028:

1) 64.230 dell'Esercito italiano, di cui 42.080 in servizio permanente e 22.150 in ferma prefissata;

2) 13.550 della Marina militare, di cui 8.325 in servizio permanente e 5.225 in ferma prefissata;

3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di cui 7.425 in servizio permanente e 5.825 in ferma prefissata.»;

d) all'articolo 2255-ter:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dal 2018 al 31 dicembre 2023, in deroga all'articolo 1307-bis, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento in aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale sono rispettivamente:

a) 7 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;

b) 6 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

c) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

d) 4 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e per quelli con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere a) e b);

e) 5 anni per i caporal maggiori capi scelti con anzianità di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 2255-bis, comma 1, lettere c) e d).»;

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

2-ter. I caporal maggiori capi scelti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1 e 2 per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1307-bis, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale è conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.

2-quater. Per il conferimento delle qualifiche speciali per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate quattro distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, sotto elencati:

a) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;

b) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

c) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

d) con anzianità nel grado dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.


2-quinquies. Per l'anno 2020, la decorrenza dell'attribuzione della qualifica speciale è così disciplinata:

a) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera a): il giorno successivo la maturazione dei requisiti previsti;

b) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera b): il giorno successivo al personale di cui alla lettera a);

c) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera c): il giorno successivo al personale di cui alla lettera b);

d) caporal maggiori capi scelti di cui al comma 2-quater, lettera d): il giorno successivo al personale di cui alla lettera c).».



## Art. 10.

*Trattamento economico e previdenziale  
a regime del personale militare*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1792, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo di cui al comma 1, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al medesimo comma 1, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti.»;

b) all'articolo 1808:

1) al comma 1, alinea:

1.1) la parola «ovvero» è soppressa:

1.2) dopo la parola «internazionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero per conto delle agenzie di cooperazione internazionale,»;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie. In tali situazioni si provvede a integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi, organismi e agenzie fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare ai sensi del comma 1.»;

c) all'articolo 1809, comma 1:

1) alla lettera e), la parola «contributo» è sostituita dalla seguente: «maggiorazione»;

2) le lettere f) ed i) sono soppresse;

3) alla lettera h), la parola «indennità» è sostituita dalla seguente: «contributo».

2. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40, è rideterminato nei seguenti importi mensili lordi, per i gradi e le qualifiche affianco di ciascuna indicati:

a) euro 327,03 per primo luogotenente;

b) euro 301,25 per sergente maggiore capo con qualifica speciale;

c) euro 291,02 per caporal maggiore capo scelto con qualifica speciale.»;

2) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2013-30 settembre 2017, il grado di sergente, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, dalla medesima data, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e per il grado di sergente.»;

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste il grado di capitano e corrispondenti e non ha maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 11:

1) al comma 8:

1.1) all'alinea, le parole «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017» e le parole «entro il 31 dicembre 2017» sono soppresse;

1.2) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) per sergente maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado: euro 400,00;»;


2) al comma 14, lettera c), le parole «commi 6, 7, 8 e 9, 14, comma 8, 16, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 14, comma 8, 16, comma 1, 17»;

3) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono applicate agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2018.»;

4) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

3. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio sono incrementate di euro 270. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell'assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30.



## Art. 11.

*Disposizioni di coordinamento,  
transitorie e finali*

1. All'articolo 2262-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, le parole «che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere da tale data»;

*b)* al comma 8:

1) le parole «, in deroga al comma 3 dell'articolo 1811, è effettuata alla» sono sostituite dalle seguenti: «e la relativa progressione economica, in deroga agli articoli 1811, comma 3, e 1811-*bis*, comma 2, decorrono dalla»;

2) dopo le parole «a tenente», sono inserite le seguenti: «o corrispondente, ove più favorevole»;

*c)* dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Ai caporal maggiori capi scelti qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, è corrisposto un assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

*a)* euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti con qualifica speciale e gradi corrispondenti;

*b)* euro 350,00 ai sergenti maggiori capi con qualifica speciale e corrispondenti;

*c)* euro 450,00 ai primi luogotenenti.

8-*ter*. L'assegno di cui al comma 8-*bis* è altresì corrisposto al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nell'anno 2020, negli importi di seguito specificati:

*a)* euro 250,00 ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013;

*b)* euro 350,00 ai sergenti maggiori capi e corrispondenti con decorrenza nel grado di sergente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010;

*c)* euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti non successiva al 31 dicembre 2008.

8-*quater*. Ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi dell'articolo 1273, comma 2, lettera *b)*, numeri 1 e 2, vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente comma è corrisposto un assegno *una tantum* pari a euro 250,00.

8-*quinqües*. Al personale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* è corrisposto un ulteriore assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

*a)* al personale di cui alla lettera *a)*, euro 65,00 nell'anno 2020;

*b)* al personale di cui alla lettera *b)*, euro 80,00 nell'anno 2020;

*c)* al personale di cui alla lettera *c)*, euro 90,00 nell'anno 2020.».

2. Le risorse di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono incrementate di euro 175.297,00 per l'anno 2020, euro 77.137,00 per l'anno 2021, euro 7.480,00 per l'anno 2022, euro 3.296.085,00 per l'anno 2023, euro 1.388.009,00 per l'anno 2024, euro 8.097.222,26 per l'anno 2025, euro 12.630.367,26 per l'anno 2026, euro 2.333.502,26 per l'anno 2027, euro 3.604.957,26 per l'anno 2028, di euro 10.749.971,26 a decorrere dall'anno 2029.

3. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 1826-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono incrementate di euro 550.905,00 a decorrere dall'anno 2025.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 4), del presente decreto.

## Art. 12.


*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in euro 10.806.676 per l'anno 2019, a euro 51.178.957 per l'anno 2020, a euro 66.730.488 per l'anno 2021, a euro 67.138.422 per l'anno 2022, a euro 66.886.675 per l'anno 2023, a euro 62.890.363 per l'anno 2024, a euro 57.658.882 per l'anno 2025, a euro 61.650.883 per l'anno 2026, a euro 58.675.371 per l'anno 2027, a euro 56.013.508 per l'anno 2028 e a euro 54.912.770 a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 916.042 a decorrere dall'anno 2020.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2019

**MATTARELLA**

*CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri*

*DADONE, Ministro per la pubblica amministrazione*

*GUALTIERI, Ministro dell'economia e delle finanze*

*GUERINI, Ministro della difesa*

*LAMORGESE, Ministro dell'interno*

*BONAFEDE, Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE



# SEZIONE 5

TABELLE DEL D. LGS. N. 172 DEL 2019

## TABELLE ALLEGATE AL CAPO I (POLIZIA DI STATO)

TABELLA 1  
(Articolo 6, comma 1, lettera f)

Sostituisce la Tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".

"TABELLA G  
(PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA  
POLIZIA DI STATO)

QUALIFICHE		ANNI DI PERMANENZA NELLA QUALIFICA			
		<i>Orchestrale Ispettore Tecnico</i>	<i>Orchestrale Ispettore Tecnico Capo</i>	<i>Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore</i>	<i>Orchestrale – sostituto commissario tecnico</i>
III PARTE	B	6(*)	7	4	(**)
	A	6(*)	5	4	(**)
II PARTE	B	--	7(*)	4	(**)
	A	--	5(*)	4	(**)
I PARTE	B	--	1(*)	4	(**)
	A	--	--	2(*)	(**)
(*) Qualifica di ingresso. (**) Fino al compimento del limite di età."					




TABELLE ALLEGATE AL CAPO II (ARMA DEI CARABINIERI)

TABELLA 2  
(Articolo 14, comma 1, lettera a)

Tabella aggiunta dopo la tabella 4 – Quadro I (Specchio A) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio A-bis - anno 2021)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI									
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per	
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità				4	5
1	2	3	4	5	6	7	8		
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	24	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)	-	-
Generale di Brigata	69	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)	-	-
Colonnello	390	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)	-	-
Tenente Colonnello	1154	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	34 (g)	-	-
Maggiore	437	anzianità	-	5	-	-	-	-	-
Capitano	700	anzianità	-	7	-	-	-	-	-
Tenente	404	anzianità	-	4	-	-	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	-	-	Superare corso applicazione o applicativo	-
Volume organico complessivo 3391 unità.									
Alimentazione ai sensi dell'art. 651 bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.									

a) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;  
 b) a partire dal 2021, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;  
 c) a partire dal 2021, ciclo di 5 anni: 4 promozioni il 1° anno, 2° anno, 4° e 5° anno; 5 promozioni il 3° anno;  
 d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;  
 e) a partire dal 2021, ciclo di 2 anni: 9 promozioni il 1° anno; 8 promozioni il 2° anno;  
 f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze suzioni;  
 g) a partire dal 2021. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072 bis COM.




TABELLA 3  
(Articolo 14, comma 1, lettera b)

Tabella 4 - Quadro I (specchio B - anno 2022)

Sostituisce la tabella 4 - Quadro I (Specchio B) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	24	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	72	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	410	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	8 o 9 (e)
Tenente Colonnello	1131	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano.	-	36 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	-	(h)
Capitano	700	scelta	6	9	2 anni di comando territoriale o incarico equipollente (f)	-	88 (l)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione o applicativo	-

Volume organico complessivo 3391 unità.

Alimentazione ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;

b) a partire dal 2022, ciclo di 2 anni: 2 promozioni il 1° anno; 3 promozioni il 2° anno;

c) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 4 promozioni il 1°, 3°, 4° e 5° anno; 5 promozioni il 2° anno;

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007;

e) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 9 promozioni il 1°, 2°, 3° e 5° anno; 8 promozioni il 4° anno;

f) comando infra provinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;

h) il numero annuale delle promozioni di grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori iscritti in aliquota di valutazione e giudicanti idonei all'avanzamento;

i) a partire dal 2024, comando infra provinciale che abbia alle dipendenze stazioni;

l) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



(Articolo 14, comma 1, lettera b)

TABELLA 4

Sostituisce la tabella 4 - Quadro I (Specchio C) del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro I (specchio C - anno 2027)

RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI							
Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado Superiore
			Inserimento aliquota valutazione a scelta	promozione ad anzianità			
1	2	3	4	5	6	7	8
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-
Generale di Divisione	24	scelta	3	-	-	-	2 o 3 (b)
Generale di Brigata	75	scelta	4	-	-	-	4 o 5 (c)
Colonnello	430	scelta	6	-	2 anni di comando provinciale o incarico equipollente (d)	-	9 (e)
Tenente Colonnello	1108	scelta	5	-	4 anni di comando territoriale (f), anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di Maggiore e Capitano	-	38 (g)
Maggiore	437	scelta	4	-	-	Aver superato il corso d'istituto (h)	(i)
Capitano	700	scelta	6	9	2 anni di comando compagnia territoriale o incarico equipollente (l)	-	88 (m)
Tenente	404	anzianità	-	4	-	Aver conseguito il diploma di laurea magistrale	-
Sottotenente	202	anzianità	-	2	-	Superare corso applicazione	-

Volume organico complessivo 3391 unità.  
 Alimento organico ai sensi dell'art. 651-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.  
 a) Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;  
 b) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 3 promozioni il 1° anno; 2 promozioni il 2° anno;  
 c) a partire dal 2027, ciclo di 5 anni: 4 promozioni il 1°, 3°, 4° e 5° anno; 5 promozioni il 2° anno;  
 d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2027;  
 e) a partire dal 2027;  
 f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni;  
 g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con DM annuale (in misura non superiore a 7), ai sensi dell'art. 1072-bis COM;  
 h) a partire dal 2027;  
 i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento;  
 l) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; per gli ufficiali nominati ai sensi dell'art. 651-bis, co.1, let.b), due anni di comando di reparto dell'organizzazione territoriale, anche se svolto in tutto o in parte nel grado di tenente o sottotenente;  
 m) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue.



TABELLA 5  
(Articolo 18, comma 1, lett.c)

Sostituisce la tabella 4 – Quadro VI del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro VI  
(articolo 2247 bis, comma 5)

RUOLO FORESTALE DEGLI ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI <sup>1</sup>		
Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta <sup>(a)</sup>	8
Maresciallo Capo	Scelta <sup>(b)</sup>	7
Maresciallo Ordinario	Anzianità	6
Maresciallo	Anzianità	2
<p>(a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-<i>decies</i>.            (b) secondo le modalità previste dall'articolo 1295.</p>		
<p><sup>1</sup> In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso</p>		



TABELLA 6.1  
 Articolo 18, comma 1, lett. d)

Sostituisce la tabella 4 – Quadro IX del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro IX  
 (articolo 2247 bis, comma 8)

RUOLO FORESTALE DEI PERITI DELL'ARMA DEI CARABINIERI <sup>1</sup>		
Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Luogotenente	-	-
Maresciallo Maggiore	Scelta <sup>(a)</sup>	8
Maresciallo Capo	Scelta <sup>(b)</sup>	7
Maresciallo Ordinario	Anzianità	6
Maresciallo	Anzianità	2

(a) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-undecies.  
 (b) secondo le modalità previste dall'articolo 2247-duodecies.

<sup>1</sup> In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.



TABELLA 6.2  
(Articolo 20, comma 1, lett. c)

Sostituisce la tabella 4 – Quadro VII del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro VII  
(articolo 2247 bis, comma 6)

RUOLO FORESTALE DEI SOVRINTENDENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI <sup>1</sup>		
Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Brigadiere Capo	-	-
Brigadiere	Anzianità	5
Vice Brigadiere	Anzianità	4

<sup>1</sup> In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.





TABELLA 6.3  
 Articolo 20, comma 1, lett. d)

Sostituisce la tabella 4 – Quadro X del decreto legislativo n. 66 del 2010

Tabella 4 - Quadro X  
 (articolo 2247 bis, comma 8)

RUOLO FORESTALE DEI REVISORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI <sup>1</sup>		
Grado	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per avanzamento
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Brigadiere Capo	-	-
Brigadiere	Anzianità	5
Vice Brigadiere	Anzianità	4

<sup>1</sup> In ragione della progressiva devoluzione di posizioni organiche ai corrispettivi ruoli dell'Arma dei carabinieri, all'esaurirsi della dotazione organica il presente ruolo è da ritenersi soppresso.



## TABELLE ALLEGATE AL CAPO III (GUARDIA DI FINANZA)


TABELLA 7  
(Articolo 26, comma 2)

*Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza".*

"TABELLA A  
(Art. 1)

**ORDINAMENTO GERARCHICO DEI RUOLI E CORRISPONDENZA DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, ESCLUSI GLI UFFICIALI E I FUNZIONARI.**


RUOLO	CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ARMA DEI CARABINIERI	POLIZIA DI STATO	POLIZIA PENITENZIARIA
ISPETTORI	Luogotenente cariche speciali	Luogotenente-carica speciale	Sostituto Commissario "coordinatore"	Sostituto Commissario "coordinatore"
	Luogotenente	Luogotenente	Sostituto Commissario	Sostituto Commissario
	Maresciallo Aiutante	Maresciallo Maggiore	Ispettore Superiore	Ispettore Superiore
	Maresciallo Capo	Maresciallo Capo	Ispettore Capo	Ispettore Capo
	Maresciallo Ordinario	Maresciallo Ordinario	Ispettore	Ispettore
	Maresciallo	Maresciallo	Vice Ispettore	Vice Ispettore
SOVRINTENDENTI	Brigadiere Capo "qualifica speciale"	Brigadiere Capo "qualifica speciale"	Sovrintendente Capo "coordinatore"	Sovrintendente Capo "coordinatore"
	Brigadiere Capo	Brigadiere Capo	Sovrintendente Capo	Sovrintendente Capo
	Brigadiere	Brigadiere	Sovrintendente	Sovrintendente
	Vice Brigadiere	Vice Brigadiere	Vice Sovrintendente	Vice Sovrintendente
APPUNTATI ASSISTENTI FINANZIERI CARABINIERI AGENTI	Appuntato Scelto "qualifica speciale"	Appuntato Scelto "qualifica speciale"	Assistente Capo "coordinatore"	Assistente Capo "coordinatore"
	Appuntato Scelto	Appuntato Scelto	Assistente Capo	Assistente Capo
	Appuntato	Appuntato	Assistente	Assistente
	Finanziere Scelto	Carabiniere Scelto	Agente Scelto	Agente Scelto
	Finanziere	Carabiniere	Agente	Agente



**TABELLA 8**  
(art. 26, comma 2)

“TABELLA D/1  
(Artt. 52, comma 2, e 53)  
PROGRESSIONE DI CARRIERA PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO  
“SOVRINTENDENTI”

GRADO		REQUISITI	FORME DI AVANZAMENTO
DA	A		
VICE BRIGADIERE	BRIGADIERE	4 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
BRIGADIERE	BRIGADIERE CAPO	5 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
BRIGADIERE CAPO			



**TABELLA 9**  
(Articolo 26, comma 2)

Sostituisce la Tabella D/2, allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza".

"TABELLA D/2

**TABELLA D/2**

(Artt. 52, comma 2, e 53)

**PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO "ISPETTORI"**

GRADO		REQUISITI	FORME D'AVANZAMENTO
DA	A		
MARESCIALLO	MARESCIALLO ORDINARIO	2 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
MARESCIALLO ORDINARIO	MARESCIALLO CAPO	6 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	AD ANZIANITA'
MARESCIALLO CAPO	MARESCIALLO AIUTANTE	7 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA
MARESCIALLO AIUTANTE	LUOGOTENENTE	8 ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO	A SCELTA



**TABELLA 10**  
(Articolo 26, comma 2)

*Sostituisce la Tabella G, allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”.*

**“TABELLA G**  
(Art. 72)

**PERIODI MINIMI DI PERMANENZA NEL GRADO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEGLI ESECUTORI DELLA BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA (1)**

	Anzianità minima di grado (anni)					
	Parte					
	1 <sup>^</sup> A	1 <sup>^</sup> B	2 <sup>^</sup> A	2 <sup>^</sup> B	3 <sup>^</sup> A	3 <sup>^</sup> B
da MARESCIALLO ORDINARIO a MARESCIALLO CAPO	-	-	-	-	6	6
da MARESCIALLO CAPO a MARESCIALLO AIUTANTE	-	1	5	7	5	7
da MARESCIALLO AIUTANTE a LUOGOTENENTE	2	4	4	4	4	4

(1) Le disposizioni sull’attribuzione della qualifica di “cariche speciali” di cui all’articolo 34 del presente decreto legislativo si applicano al personale del ruolo esecutori dopo due anni di permanenza nel grado.



TABELLA 11.1  
[Articolo 27, comma 2, lettera a)]

Sostituisce la Tabella 1, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

"TABELLA 1a

GRADO	Organico comparto		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta		Anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità	Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore				
	ordinario	aeronavale speciale		4	5			7	8			
1	2	3	4	5	6	7						
Generale di Corpo d'Armata	11 (a)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Generale di Divisione	26 (b)	scelta	5 (c)	-	-	-	Tre anni di cui almeno due in comando di reparto territoriale o speciale o di istruzione o aeronavale (2), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario 3	aeronavale 1 (e)			
Generale di Brigata	75	scelta	5	-	-	-	Due anni di comando di reparto territoriale o speciale o aeronavale o di istruzione o tecnico-logistico-amministrativo (3), a seconda del comparto di appartenenza	ordinario 8	aeronavale 1 - 0 (g)			
Colonnello	350	scelta	7 (f)	-	-	-						
Tenente Colonnello	911	scelta	5 (h)	-	-	-	ordinario	aeronavale	speciale			
										ordinario	aeronavale	speciale
										15	1	1
Maggiore	275	scelta	8 (i)	-	-	-	Due anni in incarico operativo (4)	-	-			
										10	1	-
Capitano	385	scelta	12 (l)	5	-	-	Cinque anni di incarico operativo (4)	-	-			
										5	0 - 1 (n)	-
Tenente	522	scelta/anzianità	7	9	-	-	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto territoriale	-	-			
										348	4	-
										220	4	-
Sottotenente	110	anzianità	48	2	-	-	-	-	-			
										174	2	-

NOTE ALLA TABELLA 1a

- (a) Fino all'anno 2024, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 10 unità.
- (b) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale. Fino all'anno 2023, si applica l'articolo 31, comma 1, qualora il conferimento della promozione aggiuntiva non determini una consistenza in effettivo superiore a 25 unità.
- (c) A partire dalle aliquote di valutazione per l'anno 2026, il numero "5" è sostituito dal numero "4".
- (d) Dal 2017 al 2025, cioè di tre anni: 1 promozione nel primo anno e nel terzo, 2 promozioni nel secondo anno. Dal 2026, 2 promozioni ogni anno.
- (e) 1 promozione ogni 5 anni.
- (f) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (g) "1" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (h) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (i) "8" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (l) "12" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (m) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (n) "0-1" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (o) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.
- (p) "5" fino alle aliquote di valutazione per l'anno 2021.




TABELLA 11.2  
[Articolo 27, comma 2, lettera b)]

A partire dal 30 settembre 2027, sostituisce la Tabella 1a, allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".

GRADO	Organico comparto		Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta		Anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità	Periodi minimi di comando e/o di incarico equipollente (1) richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione	Promozioni al grado superiore		
	ordinario	speciale		4	5			ordinario	speciale	
1	2		3	4	5	6	7			
Generale di Corpo d'Armata	11		-	-	-	-	-	-	-	
Generale di Divisione	26 (a)		scelta	4	-	-	2	ordinario	aeronavale	
Generale di Brigata	75		scelta	4	-	-	1 (c)	ordinario	aeronavale	
Colonnello	350		scelta	7	-	-	1 - 0 (e)	ordinario	aeronavale	
Tenente Colonnello	911	623	scelta	5 (f)	-	-	ordinario	ordinario	speciale	
				8 (g)						
				12 (h)						
Maggiore	40	120	scelta	5	-	-	ordinario	aeronavale	speciale	
Capitano	609	275	scelta	7	-	-	Due anni in incarico operativo (4)	Cinque anni di imbarco nei gradi di sottotenente, tenente o capitano e tre anni di comando di reparto aeronavale	Cinque anni di incarico operativo di cui almeno due di comando di reparto	(n)
				168						
Tenente	522	220	anzianità	-	-	-	-	-	-	(c)
				96						
Sottotenente	174	110	anzianità	-	-	-	-	-	-	-
				48						

NOTE ALLA TABELLA 1

- (a) Di cui 2 riservate al comparto aeronavale.
- (b) 1° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 5, 6 e 7 anni di anzianità di grado.
- (c) 2° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 8 e 9 anni di anzianità di grado.
- (d) 3° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 10 e 11 anni di anzianità di grado.
- (e) 4° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 12 e 13 anni di anzianità di grado.
- (f) 5° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 14 e 15 anni di anzianità di grado.
- (g) 6° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 16 e 17 anni di anzianità di grado.
- (h) 7° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 18 e 19 anni di anzianità di grado.
- (i) 8° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 20 e 21 anni di anzianità di grado.
- (j) 9° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 22 e 23 anni di anzianità di grado.
- (k) 10° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 24 e 25 anni di anzianità di grado.
- (l) 11° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 26 e 27 anni di anzianità di grado.
- (m) 12° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 28 e 29 anni di anzianità di grado.
- (n) 13° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 30 e 31 anni di anzianità di grado.
- (o) 14° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 32 e 33 anni di anzianità di grado.
- (p) 15° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 34 e 35 anni di anzianità di grado.
- (q) 16° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 36 e 37 anni di anzianità di grado.
- (r) 17° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 38 e 39 anni di anzianità di grado.
- (s) 18° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 40 e 41 anni di anzianità di grado.
- (t) 19° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 42 e 43 anni di anzianità di grado.
- (u) 20° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 44 e 45 anni di anzianità di grado.
- (v) 21° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 46 e 47 anni di anzianità di grado.
- (w) 22° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 48 e 49 anni di anzianità di grado.
- (x) 23° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 50 e 51 anni di anzianità di grado.
- (y) 24° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 52 e 53 anni di anzianità di grado.
- (z) 25° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 54 e 55 anni di anzianità di grado.
- (aa) 26° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 56 e 57 anni di anzianità di grado.
- (ab) 27° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 58 e 59 anni di anzianità di grado.
- (ac) 28° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 60 e 61 anni di anzianità di grado.
- (ad) 29° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 62 e 63 anni di anzianità di grado.
- (ae) 30° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 64 e 65 anni di anzianità di grado.
- (af) 31° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 66 e 67 anni di anzianità di grado.
- (ag) 32° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 68 e 69 anni di anzianità di grado.
- (ah) 33° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 70 e 71 anni di anzianità di grado.
- (ai) 34° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 72 e 73 anni di anzianità di grado.
- (aj) 35° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 74 e 75 anni di anzianità di grado.
- (ak) 36° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 76 e 77 anni di anzianità di grado.
- (al) 37° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 78 e 79 anni di anzianità di grado.
- (am) 38° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 80 e 81 anni di anzianità di grado.
- (an) 39° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 82 e 83 anni di anzianità di grado.
- (ao) 40° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 84 e 85 anni di anzianità di grado.
- (ap) 41° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 86 e 87 anni di anzianità di grado.
- (aq) 42° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 88 e 89 anni di anzianità di grado.
- (ar) 43° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 90 e 91 anni di anzianità di grado.
- (as) 44° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 92 e 93 anni di anzianità di grado.
- (at) 45° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 94 e 95 anni di anzianità di grado.
- (au) 46° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 96 e 97 anni di anzianità di grado.
- (av) 47° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 98 e 99 anni di anzianità di grado.
- (aw) 48° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 100 e 101 anni di anzianità di grado.
- (ax) 49° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 102 e 103 anni di anzianità di grado.
- (ay) 50° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 104 e 105 anni di anzianità di grado.
- (az) 51° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 106 e 107 anni di anzianità di grado.
- (ba) 52° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 108 e 109 anni di anzianità di grado.
- (bb) 53° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 110 e 111 anni di anzianità di grado.
- (bc) 54° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 112 e 113 anni di anzianità di grado.
- (bd) 55° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 114 e 115 anni di anzianità di grado.
- (be) 56° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 116 e 117 anni di anzianità di grado.
- (bf) 57° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 118 e 119 anni di anzianità di grado.
- (bg) 58° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 120 e 121 anni di anzianità di grado.
- (bh) 59° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 122 e 123 anni di anzianità di grado.
- (bi) 60° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 124 e 125 anni di anzianità di grado.
- (bj) 61° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 126 e 127 anni di anzianità di grado.
- (bk) 62° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 128 e 129 anni di anzianità di grado.
- (bl) 63° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 130 e 131 anni di anzianità di grado.
- (bm) 64° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 132 e 133 anni di anzianità di grado.
- (bn) 65° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 134 e 135 anni di anzianità di grado.
- (bo) 66° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 136 e 137 anni di anzianità di grado.
- (bp) 67° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 138 e 139 anni di anzianità di grado.
- (bq) 68° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 140 e 141 anni di anzianità di grado.
- (br) 69° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 142 e 143 anni di anzianità di grado.
- (bs) 70° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 144 e 145 anni di anzianità di grado.
- (bt) 71° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 146 e 147 anni di anzianità di grado.
- (bu) 72° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 148 e 149 anni di anzianità di grado.
- (bv) 73° aliquota di valutazione: comprende Ten.Col. con 150 e 151 anni di anzianità di grado.
- (bv) stabilisce i criteri per l'individuazione degli incarichi di comando o/o di incarico equipollente;
- (bv) può disporsi, eccezionalmente, l'asservito dal comando dei confronti degli ufficiali che siano interessati, ovvero siano stati interessati, da procedimenti di natura penale e/o disciplinare.
- (bv) può essere applicato anche ai sottotenenti e ai capitani e aeronavale dal grado di colonnello.
- (bv) O incarico equipollente, se il comando di reparto è stato svolto nei gradi di tenente colonnello e/o maggiore.
- (bv) O incarico equipollente.
- (bv) O incarico equipollente.
- (bv) O incarico equipollente.




TABELLA 11.3  
(Articolo 27, comma 3)

Sostituisce la Tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78".  
Tabella 4

Grado	RUOLO TECNICO – LOGISTICO – AMMINISTRATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA										Titoli, esami, corsi richiesti	Promozione a scelta al grado superiore		
	Organico													
1	Comparto Sanitario		Comparto Logistico Amministrativo			Comparto Tecnico					Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta	12	13	14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Specialità Sanità	Specialità Veterinaria	Specialità Psicologia	Specialità Amministrazione	Specialità Commissariato	Specialità Telematica	Specialità Infrastrutture	Specialità Motorizzazione terrestre, aerea e navale	Forma di avanzamento al grado superiore		Anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità			
Generale di Brigata	1		1			1								
Colonnello	4	1	2	5	1	4	2	2	scelta		5	-	-	(a)
Tenente Colonnello									scelta		7	-	-	(c)
Maggiore									scelta		7	-	-	(d)
Capitano									scelta		8	-	-	(e)
Tenente									anzianità		-	1	Superare corso formativo	-

NOTE ALLA TABELLA 4

- (a) Ciclo di 4 anni; 1 promozione ogni 4 anni per ciascun comparto.
- (b) La ripartizione delle unità organiche tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
- (c) Per la specialità:
  - Sanità, 1 promozione ogni 3 anni;
  - Veterinaria, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 6 anni;
  - Psicologia, a partire dall'anno 2024, 1 promozione ogni 5 anni;
  - Amministrazione, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 3 anni;
  - Commissariato, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 6 anni;
  - Telematica, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 3 anni;
  - Infrastrutture, a partire dall'anno 2021, 1 promozione ogni 5 anni;
  - Motorizzazione terrestre, aerea e navale, a partire dall'anno 2023, 1 promozione ogni 5 anni.
- (d) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.
- (e) In numero pari agli ufficiali inseriti in aliquota.



## TABELLE ALLEGATE AL CAPO IV (POLIZIA PENITENZIARIA)

TABELLA 12  
(Articolo 30, comma 1, lettera cc)

Sostituisce la Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395."

"TABELLA A  
(art. 1, comma 3)

## DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA		
		UOMINI	DONNE	TOTALE
RUOLO ISPETTORI	SOSTITUTO COMMISSARIO	590	50	640
	ISPETTORE SUPERIORE	3.100	450	3.550
	ISPETTORE CAPO			
	ISPETTORE			
VICE ISPETTORE				
RUOLO SOVRINTENDENTI	SOVRINTENDENTE CAPO	4.820	480	5.300
	SOVRINTENDENTE			
	VICE SOVRINTENDENTE			
RUOLO AGENTI/ASSISTENTI	ASSISTENTE CAPO	28.352	3.038	31.390
	ASSISTENTE			
	AGENTE SCELTO			
	AGENTE			
TOTALE				40.880 *

\* l'aumento di organico tiene conto anche della dotazione organica della carriera dei funzionari di cui alla tabella D, art. 5, comma 2, decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e della dotazione organica dei ruoli tecnici dei biologi e informatici, di cui alla tabella A, allegato 1, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.





TABELLA 13  
(Articolo 33, comma 1, lettera p)

*Sostituisce la Tabella D, allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266."*

"TABELLA D  
(art. 5, comma 2)

RUOLI	QUALIFICHE	DOTAZIONE ORGANICA	
CARRIERA DEI FUNZIONARI	Dirigente generale	2	Totale ruolo 715
	Dirigente superiore	17	
	Primo dirigente	147	
	Dirigente Aggiunto	234	
	Dirigente		
	Commissario capo, commissario, vice commissario	315	

»



**TABELLA 14**  
(Articolo 34, comma 1)

*Sostituisce la Tabella F, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante “Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.”.*

**“TABELLA F**  
(articoli 18, comma 1, e 22, comma 1)

Progressione di carriera per anzianità del personale della Banda musicale del Corpo di  
polizia penitenziaria

Periodo di permanenza nella qualifica					
Qualifiche		Ispettore	Ispettore Capo	Ispettore Superiore	Sostituto Commissario
Terza Parte	B	6	7	4	(*)
	A	6	5	4	(*)
Seconda Parte	B	-	7	4	(*)
	A	-	5	4	(*)
Prima Parte	B	-	1	4	(*)
	A	-	-	2	(*)

(\*) Fino al raggiungimento del limite di età.»





TABELLA 15  
(Articolo 36, comma 1, lettera p)

*Sostituisce la Tabella A, allegata al Decreto Legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85."*

TABELLA A  
(Allegato I previsto dall'articolo 1)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA  
PENITENZIARIA LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI DNA

QUALIFICHE		INFORMATICO	BIOLOGO
RUOLO DEGLI AGENTI E ASSISTENTI TECNICI	Agente tecnico	12	
	Agente Scelto tecnico		
	Assistente tecnico		
	Assistente Capo tecnico		
RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI	Vice Sovrintendente tecnico	18	
	Sovrintendente tecnico		
	Sovrintendente Capo tecnico		
RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI	Sostituti Commissari tecnici	2	2
	Ispettore Superiore tecnico	10	14
	Ispettore Capo tecnico		
	Ispettore tecnico		
	Vice Ispettore tecnico		
CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI	Dirigente Tecnico,	3	10
	Dirigente aggiunto tecnico, Commissario capo tecnico, Commissario tecnico		
	Primo dirigente tecnico	1	
TOTALE		72	



**TABELLE ALLEGATE AL CAPO V (MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29  
MAGGIO 2017, N. 95)**

**TABELLA 16**  
(Articolo 40, comma 1, lett. c)


*Sostituisce la Tabella F, allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

**“TABELLA F**

(Articolo 45, comma 3)

*Attribuzione di assegni una tantum al personale con qualifica o grado apicale*

Qualifica/Grado	Anzianità nella qualifica/grado	Importo assegno in euro
Assistente Capo	con almeno 8 anni	800
	con almeno 12 anni	1.000
Sovrintendente Capo	con almeno 8 anni	1.200
	con almeno 10 anni	1.450
Ispettore SUPS-Sostituto Commissario	con almeno 4 anni	1.300
	con almeno 8 anni	1.500



REDAZIONE A CURA DI:

- ✓ TEN. COL. ALESSANDRO ANDREI
- ✓ TEN. COL. DOMENICO ALBANESE
- ✓ MAGG. CLAUDIO NASSISI
- ✓ CAP. PATRIZIA NAPOLETANO
- ✓ LGT. C.S. ANTONIO CUCINO
- ✓ LGT. GIUSEPPE ORLANDO
- ✓ MAR. MAGG. ANDREA ASCI

GRAFICA A CURA DI:

- ✓ MAR. CA. DARIO FERIGO
-